SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 269

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 16 novembre 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 29 ottobre 1996.

Iscrizione al Fondo di previdenza dei ministri di culto dell'associazione «Chiese Elim in Italia», in Milano.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 22 dicembre 1973, n. 903, recante norme sull'istituzione del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica e nuova disciplina dei relativi trattamenti pensionistici;

Vista la richiesta prodotta ai sensi dell'art. 5 della legge medesima, dall'associazione «Chiese Elim in Italia», con sede in Milano, rappresentata dal suo rappresentante legale, sig. Giuseppe Piccolo;

Considerato che al rappresentante legale di cui si tratta compete il rilascio delle certificazioni ai sensi dell'art. 5, punto 2, della legge 22 dicembre 1973, n. 903;

Visto il verbale in data 27 settembre 1996 relativo alle intese raggiunte, ai termini dell'art. 5, secondo comma, della legge n. 903 sopra menzionata, con il rappresentante legale dell'associazione «Chiese Elim in Italia»;

Decreta:

Art. 1.

È data applicazione alla legge 22 dicembre 1973, n. 903, nei riguardi dei ministri di culto dell'associazione «Chiese Elim in Italia», con sede in Milano, con le modalità previste dalla legge stessa.

Art. 2.

All'atto dell'iscrizione al Fondo di previdenza, per ogni ministro dell'associazione «Chiese Elim in Italia» deve essere esibita, a cura del rappresentante legale dell'organismo, la seguente documentazione:

a) certificato di nascita, ovvero dichiarazione sostitutiva a termini della legge n. 15/1968;

b) certificato di cittadinanza italiana, ovvero dichiarazione sostitutiva a termini della legge n. 15/1968;

c) certificato di residenza in Italia, ovvero dichiarazione sostitutiva a termini della legge n. 15/1968;

d) certificato attestante l'avvenuta nomina del ministro di culto, con l'indicazione della decorrenza della nomina e della data di inizio del ministero.

Art. 3.

Il rappresentante legale dell'associazione «Chiese Elim in Italia» trasmetterà alla direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro i primi dieci giorni successivi alla scadenza di ciascun bimestre solare, un elenco nominativo delle variazioni e rispettive decorrenze verificatesi nel bimestre medesimo per:

a) nuove nomine, con complete generalità dei ministri di culto e relativa documentazione di cui al precedente art. 2;

b) cessazione dell'obbligo dell'iscrizione per raggiungimento del diritto alla liquidazione della pensione di invalidità, per cessazione del ministero in seno all'associazione predetta, per perdita della cittadinanza italiana, per cessazione della residenza in Italia o per avvenuto decesso.

Art. 4.

Il versamento dei contributi di cui all'art. 6 della sopra citata legge viene effettuato dai singoli ministri di culto iscritti al Fondo direttamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 5.

Ai fini della liquidazione della pensione ai ministri di culto o ai superstiti che si trovano nelle condizioni previste dagli articoli 11, 12, 13, 14 e 17 della predetta legge, il rappresentante legale dell'associazione «Chiese Elim in Italia», trasmetterà all'Istituto nazionale della previdenza sociale le domande dei ministri di culto pensionabili o dei relativi superstiti, allegando, nel caso di pensione di invalidità, la dichiarazione che attesti lo stato invalidante del richiedente, ai sensi dell'art. 12, quarto comma, della legge e, nel caso in cui l'iscritto continui l'attività di ministro di culto successivamente alla data di presentazione della domanda di pensione di invalidità, la dichiarazione che l'attività medesima risulti svolta con usura, ai sensi del successivo quinto comma.

Art. 6.

In riferimento a quanto disposto dall'art. 17, terzo comma, della legge citata, le pensioni dei ministri di culto e superstiti vengono erogate con le modalità in vigore per le altre pensioni corrisposte dall'Istituto nazionale della previdenza sociale

Art. 7.

La facoltà di rinunciare alla sospensione dei versamenti contributivi al Fondo istituito con la legge 5 luglio 1961, n. 850, ai sensi dell'art. 8 della citata legge, può essere esercitata dagli interessati con l'osservanza delle norme di cui all'articolo medesimo.

Art. 8.

Ai fini della corresponsione dei contributi dovuti dagli iscritti ai sensi dell'art. 6 della legge n. 903, ogni diritto di mora è applicabile a partire dall'inizio del mese successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto.

Per quanto altro non contemplato nel presente decreto valgono le norme previste dalla legge 22 dicembre 1973, n. 903.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 29 ottobre 1996

Il Ministro: NAPOLITANO

96A7560

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 30 ottobre 1996.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Viste le note con le quali le direzioni regionali delle entrate per la Campania, per la Toscana e per la Sicilia hanno comunicato il mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari nei giorni e per i motivi a fianco indicati, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento:

ufficio del registro atti giudiziari e ammende, ufficio del registro atti privati e ufficio del registro atti pubblici di Napoli in data 4 ottobre 1996 (dalle ore 10 alle ore 14) per la partecipazione del personale ad assemblea sindacale;

ufficio del registro affitti, bollo e demanio di Firenze in data 4 ottobre 1996 (dalle ore 11 alle ore 14) per la partecipazione del personale ad assemblea sindacale;

ufficio del registro di Agrigento nei giorni 21 e 22 ottobre 1996 per disinfestazione dei locali;

Decreta:

Il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari sottoindicati è accertato come segue:

Regione Campania:

ufficio del registro atti giudiziari e ammende, ufficio del registro atti privati e ufficio del registro atti pubblici di Napoli in data 4 ottobre 1996.

Regione Toscana:

ufficio del registro affitti, bollo e demanio di Firenze in data 4 ottobre 1996.

Regione Sicilia:

ufficio del registro di Agrigento nei giorni 21 e 22 ottobre 1996.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 1996

Il direttore generale: ROXAS

96A7523

DECRETO 7 novembre 1996.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale la direzione regionale delle entrate per l'Emilia-Romagna ha comunicato il mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari nei giorni a fianco indicati a causa degli eventi sismici del giorno 15 ottobre 1996, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento:

ufficio del registro di Carpi e ufficio del registro di Reggio Emilia in data 15 ottobre 1996;

ufficio delle imposte dirette di Carpi nei giorni 15 e 16 ottobre 1996;

ufficio del registro di Modena nel periodo dal 16 al 29 ottobre 1996;

Decreta:

Il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari sottoindicati è accertato come segue:

Regione Emilia-Romagna:

ufficio del registro di Carpi e ufficio del registro di Reggio Emilia in data 15 ottobre 1996;

ufficio delle imposte dirette di Carpi nei giorni 15 e 16 ottobre 1996;

ufficio del registro di Modena nel periodo dal 16 al 29 ottobre 1996;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 1996

Il direttore generale: ROXAS

96A7524

DECRETO 12 novembre 1996.

Procedura dei rimborsi automatizzati IRPEF a tassazione separata (quadro D - Sez. I e quadro M) ed ILOR emergenti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche anno d'imposta 1990.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 31 maggio 1977, n. 247, concernente norme in materia di rimborsi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Visti gli articoli 10, 11, 12 e 13 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 660, recante misure urgenti in materia tributaria, convertito dalla legge 29 febbraio 1980, n. 31;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 5 marzo 1986, n. 57, riguardante misure sui rimborsi d'imposta, convertito dalla legge 18 aprile 1986, n. 121;

Visto l'art. 15 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente modifiche alla previgente normativa sui rimborsi;

Visto l'art. 62 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, riguardante misure sui rimborsi d'imposta, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 1980 riguardante le modalità per l'esecuzione di rimborsi, mediante procedura automatizzata, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Visto il decreto interministeriale 30 marzo 1991 concernente le modalità per l'esecuzione dei rimborsi mediante procedura automatizzata, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con accredito in conto corrente bancario;

Ritenuta l'opportunità di limitare la procedura automatizzata di cui all'art. 42-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, ai soli rimborsi spettanti alle persone fisiche;

Tenuto conto che per la determinazione delle modalità per l'esecuzione dei rimborsi mediante procedura automatizzata secondo le disposizioni normative soprarichiamate occorre procedere all'emanazione di un decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, così come previsto dal quinto e ottavo comma dell'art. 42-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dalla citata legge n. 247 e modificato dalla citata legge n. 413;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla predisposizione dei dati occorrenti per l'esecuzione dei rimborsi previsti dall'art. 42-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni e integrazioni, provvedono gli uffici distrettuali delle imposte dirette e i centri di servizio, in sede di liquidazione delle dichiarazioni dei redditi effettuata ai sensi dell'art. 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, mediante la formazione di liste di rimborso che contengono, per ciascun periodo e tipo di imposta, in corrispondenza del singolo nominativo, le generalità dell'avente diritto, il numero di registrazione della dichiarazione originante il rimborso e l'ammontare dell'imposta da rimborsare.

2. Per i rimborsi d'imposta sul reddito delle persone fisiche relativi alle indennità di fine rapporto, previsti dall'art. 15, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono formate distinte liste di rimborso contenenti gli stessi dati di cui al comma precedente.

3. Nella formazione delle liste di cui ai precedenti commi, gli uffici controllano la rispondenza tra i dati riportati sulle liste e quelli indicati nella dichiarazione originante il rimborso; dalle liste devono essere esclusi i nominativi relativi ai contribuenti per i quali manchi la suddetta rispondenza ovvero per i quali il rimborso risulti già effettuato o non superiore a lire ventimila, nonché quelli che abbiano presentato la dichiarazione dei redditi oltre trenta giorni dalla scadenza dei termini di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

4. Le liste di rimborso, dopo i controlli di cui al precedente comma, devono essere conservate negli archivi dell'ufficio o del centro di servizio. I riassunti riepilogativi appositamente predisposti che riportano gli estremi e il totale delle partite di rimborso delle singole liste, sono sottoscritti dal titolare dell'ufficio o da chi lo sostituisce.

Art. 2.

1. La richiesta di estinzione del rimborso mediante accreditamento in conto corrente bancario o il suo aggiornamento, è effettuata dal contribuente presentando istanza allo sportello della dipendenza dell'azienda di credito presso la quale ha il proprio conto corrente bancario che la trasmette con cadenza non superiore ai quindici giorni agli uffici delle imposte dirette nella cui circoscrizione è situata la dipendenza che ha ricevuto la richiesta. La revoca della richiesta è effettuata con istanza presentata dal contribuente agli uffici distrettuali delle imposte. La richiesta, l'aggiornamento o la revoca della richiesta stessa va effettuata, secondo lo schema allegato in fac-simile al presente decreto (allegato 1).

Art. 3.

1. Sulla base degli archivi magnetici centralizzati, contenenti i dati definitivi della liquidazione delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, così come confermati dagli uffici e dai centri di servizio, il Centro informativo del dipartimento delle entrate, utilizzando i propri sistemi di elaborazione, forma supporti magnetici contenenti gli elementi necessari al successivo svolgimento della procedura automatizzata. Per l'identificazione degli elementi concernenti le singole partite di rimborso, il predetto Centro si avvale dei dati contabili memorizzati a seguito della procedura di liquidazione delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche, nonché dei dati anagrafici, relativi ai contribuenti interessati, in possesso dell'archivio anagrafico dell'anagrafe tributaria e degli altri dati comunicati dagli uffici distrettuali delle imposte dirette e dai centri di servizio.

2. I supporti magnetici di cui al comma 1, formati distintamente per periodo e tipo d'imposta e per modalità di estinzione del rimborso, contengono, per ciascun ufficio delle imposte dirette e centro di servizio, le generalità del contribuente nonché l'indicazione del domicilio fiscale, del numero di registrazione della dichiarazione dalla quale origina il rimborso, della lista in cui esso è riportato e dell'importo da rimborsare e nel caso di accreditamento in conto corrente bancario anche l'indicazione dell'azienda di credito presso la quale verrà effettuata l'operazione di accredito e delle relative coordinate bancarie.

3. Il Centro informativo del dipartimento delle entrate controlla, in via automatica, la corrispondenza tra i dati delle partite di rimborso di cui al comma 1 del presente articolo e i dati delle liste formate in fase di liquidazione delle dichiarazioni dei redditi.

4. L'ammontare degli interessi calcolati dal Centro informativo a norma dell'art. 44-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, deve essere distintamente indicato.

5. Il Centro informativo del dipartimento delle entrate fornisce agli uffici delle imposte ed ai centri di servizio competenti, riassunti riepilogativi che riportano gli estremi ed il totale delle partite di rimborso contenute nelle singole liste e la lista delle partite di rimborso che rimangono escluse dalla procedura automatizzata, perché non superiori a lire ventimila, o per le quali non sono disponibili i dati di cui al comma 2, o che si riferiscono a dichiarazioni presentate oltre un mese dalla scadenza del termine.

6. I supporti, recanti anche l'indicazione della data entro la quale, in relazione agli interessi calcolati, devono essere formati gli ordinativi diretti collettivi di pagamento e l'elenco nel quale è inserita ciascuna partita di rimborso, nonché i dati riepilogativi di ciascun elenco, sono periodicamente inviati alla Banca d'Italia - Servizio di tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Roma-Tuscolano.

Art. 4.

1. Entro trenta giorni dalla ricezione dei supporti magnetici di cui all'art. 3, la Banca d'Italia - Servizio di tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Roma-Tuscolano, provvede alla redazione degli elenchi di rimborso, previsti dal comma 3 dell'art. 42-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,

distintamente per le partite da rimborsare mediante vaglia cambiario e per le partite da rimborsare mediante accreditamento in conto corrente bancario. A tal fine il contenuto informativo dei supporti magnetici ricevuti dal Centro informativo del dipartimento delle entrate deve essere integrato con il numero del vaglia cambiario.

2. Ciascun elenco deve essere corredato di un frontespizio sul quale sono evidenziati il numero identificativo dell'elenco, l'indicazione dell'ufficio delle imposte o del centro di servizio, il tipo d'imposta, il periodo d'imposta di riferimento, la data entro la quale l'ordinativo deve essere formato, il riepilogo degli importi da rimborsare e degli interessi da corrispondere, nonché il numero delle partite comprese nell'elenco.

3. Gli elenchi così redatti, ciascun foglio dei quali è contrassegnato dalla Banca d'Italia con un timbro identificativo, sono ritirati per la loro archiviazione dal Centro informativo del dipartimento delle entrate che cura la predisposizione di una copia da distribuire agli uffici interessati.

4. La Banca d'Italia - Servizio di tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Roma-Tuscolano, provvede alla custodia dei supporti magnetici ricevuti, garantendone la sicurezza durante le fasi della procedura automatizzata.

Art. 5.

1. Il Centro informativo del dipartimento delle entrate controlla l'esattezza del computo degli interessi.

2. Eseguiti tali controlli, il direttore del Centro informativo o chi lo sostituisce, firma un prospetto riepilogativo, prodotto in via automatica, degli elenchi di rimborso.

3. In base al prospetto di cui al comma precedente, il Centro informativo del dipartimento delle entrate cura periodicamente la predisposizione degli ordinativi di pagamento apponendovi l'indicazione della data dalla quale può iniziare il pagamento, distintamente per i rimborsi da estinguere tramite vaglia cambiario e per i rimborsi da estinguere tramite accreditamento in conto corrente bancario.

4. Qualora, in relazione alla data indicata nell'elenco, non risulti possibile la tempestiva formazione degli ordinativi di pagamento, ne verrà data comunicazione alla Banca d'Italia - Servizio di tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Roma-Tuscolano, che provvederà al conseguente stralcio di tutte le partite incluse nell'elenco stesso. Tali partite saranno comprese in un successivo elenco di rimborso riferito ad un nuovo periodo di validità ai fini del calcolo degli interessi.

5. Sulla base di apposito decreto ministeriale che dispone, con riferimento a ciascun ufficio delle imposte dirette e centro di servizio, l'impegno della spesa relativa alla parte dei rimborsi principali, l'impegno della spesa relativa alla parte interessi ed il numero di partite da rimborsare, nonché il contemporaneo pagamento, autorizzando la emissione dei relativi titoli, vengono formati ordinativi diretti collettivi di pagamento separatamente per il rimborso d'imposta e per il pagamento degli interessi a norma del comma quarto dell'art. 42-*bis* e del comma secondo dell'art. 44-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

6. In caso di dichiarazione congiunta, il Centro informativo del dipartimento delle entrate predispone apposita comunicazione diretta al coniuge non intestatario del rimborso, relativa all'avvenuto accreditamento del rimborso stesso in conto corrente bancario o all'avvenuta emissione del vaglia di rimborso. Tale comunicazione è inviata solo se il domicilio fiscale risulta diverso da quello dell'intestatario del rimborso stesso.

Art. 6.

1. La Ragioneria centrale presso il Ministero delle finanze, ricevuti il decreto ministeriale e gli ordinativi di pagamento, procede ai controlli previsti dall'art. 6 della legge 31 maggio 1977, n. 247, e, effettuata la prescritta contabilizzazione, trasmette gli ordinativi stessi alla Direzione generale del tesoro per gli adempimenti di competenza.

Art. 7.

1. La Banca d'Italia - Servizio di tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Roma-Tuscolano, procede all'estinzione degli ordinativi ricevuti mediante commutazione degli stessi in vaglia cambiari non trasferibili. A tal fine provvede ad effettuare la quadratura tra l'importo dell'ordinativo di pagamento e gli importi che risultano registrati sui supporti magnetici di cui all'art. 4 del presente decreto.

2. Procede quindi alla stampa dei vaglia cambiari di cui al comma 1, nei termini di cui all'art. 5 della legge 31 maggio 1977, n. 247, memorizzando contestualmente luogo e data di nascita del beneficiario.

3. Alla spedizione dei vaglia provvede direttamente la sezione della Banca d'Italia di Roma-Tuscolano con le modalità di cui al comma 6 dell'art. 42-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, accludendo nella stessa busta un modulo che riporta cognome, nome ed indirizzo del beneficiario nonché l'indicazione della causale del rimborso con riferimento al periodo d'imposta per il quale viene eseguito, il numero identificativo dell'elenco nel quale la partita risulta inclusa, il dettaglio dell'importo del vaglia, nonché eventuali altre informazioni attinenti al rimborso. Dell'avvenuta spedizione la sezione darà notizia al Centro informativo del dipartimento delle entrate mediante apposita comunicazione.

4. Qualora la sezione rilevi nell'ordinativo errori e inesattezze che ne comportino la modificazione, lo restituisce all'amministrazione emittente secondo la vigente normativa.

Art. 8.

1. La Banca d'Italia - Servizio di tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Roma-Tuscolano, procede all'estinzione degli ordinativi di pagamento in conto corrente ricevuti mediante accreditamenti in conto corrente accesi presso la Banca d'Italia a favore delle aziende di credito, anche attraverso un istituto centrale di categoria.

2. Entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione degli ordinativi diretti, la predetta sezione provvede ad effettuare la quadratura tra l'importo risultante dall'ordinativo di pagamento e gli importi che risultano registrati sui supporti magnetici di cui all'art. 3 e trasmette i supporti stessi ad una apposita società di servizio, la quale cura la trasmissione delle relative informazioni al sistema bancario avvalendosi di una specifica procedura.

3. Il decimo giorno lavorativo successivo alla ricezione degli ordinativi diretti, la sezione di tesoreria di Roma-Tuscolano provvede all'estinzione degli stessi ed al riconoscimento degli importi spettanti alle aziende di credito sui rispettivi conti accentrati.

4. Il quinto giorno lavorativo successivo a quello di riconoscimento delle somme da parte della Banca d'Italia, le aziende di credito, sulla base delle informazioni ricevute dalla società di servizio sopra menzionata e delle proprie evidenze, effettuano l'accreditamento dei crediti d'imposta nei conti correnti dei beneficiari.

5. Le aziende di credito inviano comunicazione dell'avvenuto accredito al contribuente, mediante estratto conto, con l'indicazione della causale del rimborso, delle somme accreditate distintamente per imposta ed interessi e del relativo periodo d'imposta.

Art. 9.

1. I vaglia cambiari per qualsiasi causa non recapitati e restituiti dal servizio postale alla Banca d'Italia - Servizio di tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Roma-Tuscolano, sono estinti d'ufficio e il controvalore è riversato al capo X sul capitolo 3305, dello stato di previsione dell'entrata dello Stato. Le distinte relative a tali versamenti non sono soggette al visto della ragioneria provinciale dello Stato.

2. Le relative quietanze cumulative sono trasmesse, unitamente a liste contenenti gli estremi dei vaglia non recapitati in corrispondenza di ciascun elenco di rimborso, al Centro informativo del dipartimento delle entrate. Periodicamente la Banca d'Italia trasmette altresì supporti magnetici su cui è riportata la situazione inerente a tutti i vaglia da emettere. Le specifiche tecniche di fornitura sono concordate tra le parti. Il Centro informativo del dipartimento delle entrate, sulla base delle informazioni ricevute, provvede nuovamente all'esecuzione del rimborso con procedura automatizzata in caso il beneficiario abbia presentato richiesta di estinzione del rimborso mediante accreditamento in conto corrente bancario o abbia variato il proprio domicilio fiscale. In caso contrario dà comunicazione dell'avvenuto riversamento agli uffici delle imposte ed ai centri di servizio per consentire l'annotazione del mancato rimborso.

3. Il rimborso riemesso con procedura automatizzata per variazione del domicilio fiscale del beneficiario, il cui vaglia risulti nuovamente non recapitato, viene eseguito con procedura manuale. Pertanto, anche in tale caso, il Centro informativo del dipartimento delle entrate dà comunicazione dell'avvenuto riversamento agli uffici delle imposte ed ai centri di servizio per consentire l'annotazione del mancato rimborso.

4. In caso di mancato incasso per inesattezza dei dati anagrafici, il contribuente può rivolgersi all'ufficio delle imposte nella cui circoscrizione ha il domicilio fiscale per ottenere una attestazione, sottoscritta dal titolare dell'ufficio e liberatoria per la Banca d'Italia alla quale deve essere consegnata, che riporti gli esatti estremi identificativi del beneficiario.

Art. 10.

1. Le somme non accreditate nei conti correnti dei beneficiari per cessazione del rapporto di conto o per qualsiasi altro motivo vanno trattenute dall'azienda di credito — per un periodo di sessanta giorni decorrenti dalla data di scadenza prevista per l'accreditamento a favore delle aziende di credito — presso la medesima filiale indicata dal contribuente.

2. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1, la direzione generale dell'azienda di credito deve riversare le somme non corrisposte agli interessati presso la sezione di tesoreria territorialmente competente per l'emissione di quietanza d'entrata mod. 121-T con l'imputazione al capo X, cap. 3305, dello stato di previsione dell'entrata dello Stato.

3. La sezione di tesoreria rilascia l'originale ed il secondo estratto delle quietanze in parola all'azienda di credito versante.

4. Quest'ultima provvede a trasmettere periodicamente l'estratto ed i documenti giustificativi dei versamenti al Centro informativo del dipartimento delle entrate che dà comunicazione dell'avvenuto riversamento agli uffici delle imposte ed ai centri di servizio per consentire l'annotazione del mancato rimborso.

Art. 11.

1. L'istanza di cui all'art. 2 può essere presentata alle aziende di credito a partire dal novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. L'estinzione dei rimborsi tramite accreditamento in conto corrente bancario inizia con gli ordinativi collettivi di pagamento da emettere nel semestre solare successivo a quello in cui avrà inizio la presentazione dell'istanza alle aziende di credito.

Art. 12.

1. A partire dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente decreto cessano di avere applicazione le corrispondenti disposizioni recate nel decreto ministeriale 16 dicembre 1980 nonché nel decreto ministeriale 30 marzo 1991.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 1996

Il Ministro delle finanze
VISCO

p. *Il Ministro del tesoro*
PENNACCHI

ALLEGATO 1

RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO DEI RIMBORSI AUTOMATIZZATI IN CONTO CORRENTE BANCARIO PER LE PERSONE FISICHE

All'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di ____________________________

RISERVATO AL CONTRIBUENTE

IL SOTTOSCRITTO — COGNOME ______ NOME ______

NATO A — COMUNE DI NASCITA ______ PROV. (sigla) ______ IL DATA DI NASCITA ______

E RESIDENTE A — COMUNE ______ PROV. (sigla) ______

INDIRIZZO ______ NUM. CIVICO ______ C.A.P. ______

IN POSSESSO DEL CODICE FISCALE ______

CHIEDE

(barrare la casella che interessa)

1 ☐ (Accredito) -L'ACCREDITAMENTO DEI RIMBORSI IN CONTO CORRENTE BANCARIO

2 ☐ (Aggiornamento) -L'AGGIORNAMENTO DEGLI ESTREMI DI CONTO CORRENTE BANCARIO GIÀ COMUNICATI PRECEDENTEMENTE

3 ☐ (Annullamento) -L'ANNULLAMENTO DELLA RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO DEI RIMBORSI IN CONTO CORRENTE BANCARIO

Data ______________ Firma ____________________________

N.B. Nel caso in cui siano state barrate le caselle 1 o 2, l'Azienda di credito, dopo aver trascritto nell'apposito riquadro sottostante gli estremi del conto corrente bancario del richiedente, provvederà a consegnare la richiesta direttamente all'ufficio delle imposte dirette nella cui circoscrizione territoriale è situata la dipendenza che ha ricevuto la richiesta.

RISERVATO ALL'AZIENDA DI CREDITO

DENOMINAZIONE DELL'AZIENDA DI CREDITO ______

COORDINATE BANCARIE DEL CONTO CORRENTE

CIN	AZIENDA DI CREDITO	C.A.B.	NUMERO CONTO

Data ______________ Firma ____________________________

ORIGINALE PER L'UFFICIO DELLE IMPOSTE DIRETTE

96A7559

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 9 ottobre 1996.

Modificazioni al decreto ministeriale 15 luglio 1996 concernente modalità tecniche di attuazione del fermo biologico della pesca per il 1996.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, riguardante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visti i regolamenti CEE n. 2080/93 e n. 3699/93, concernenti lo strumento finanziario di orientamento della pesca, che hanno disposto l'adeguamento dello sforzo di pesca prevedendo tra l'altro, la concessione di premi di fermo temporaneo delle navi da pesca per il raggiungimento degli obiettivi fissati dai piani di orientamento pluriennali;

Visto il IV piano triennale della pesca marittima, adottato con decreto ministeriale 21 dicembre 1993 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 1994, che prevede, tra le varie misure tendenti a limitare lo sforzo di pesca, anche la concessione di premi di fermo temporaneo delle navi da pesca;

Visto il decreto-legge 6 settembre 1996, n. 463, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 7 settembre 1996, recante interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996;

Visti i decreti ministeriali 15 luglio 1996 e 8 luglio 1996 concernenti le modalità di attuazione del fermo biologico della pesca per il 1996;

Decreta:

1. Il comma 1 dell'art. 20 del decreto ministeriale 15 luglio 1996 è così modificato:

«*1.* Nei mesi seguenti le otto settimane successive al fermo biologico le unità da pesca abilitate allo strascico e volante sono obbligate a sospendere la loro attività secondo le seguenti modalità:

a) le unità operanti nei compartimenti marittimi dell'Adriatico il sabato e la domenica. In tali giorni non è consentito il recupero di eventuali giornate di inattività causate da condizioni meteomarine avverse;

b) le unità operanti nei compartimenti marittimi del Tirreno e dello Ionio il sabato e la domenica. Il sabato è consentito il recupero dell'eventuale giornata di inattività per avverse condizioni meteomarine».

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 1996

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1996
Registro n. 2 Risorse agricole, foglio n. 172

96A7561

DECRETO 21 ottobre 1996.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Vin Santo di Montepulciano».

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Vin Santo di Montepulciano»;

Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 30 luglio 1996;

Vista l'istanza presentata dagli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare di produzione sopra citati relativa ad alcune modalità del processo produttivo del vino;

Visto il parere integrativo del Comitato sopra citato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 20 settembre 1996, con il quale viene accolto il ricorso di cui sopra e conseguentemente viene formulata una nuova proposta di disciplinare di produzione dei vini di che trattasi;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata per i vini di cui sopra e all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in conformità ai pareri espressi dal sopra citato Comitato come risultano dalla proposta di disciplinare integrativa;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine controllata vengano riconosciute ed i relativi disciplinari di produzione vengano approvati con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Vin Santo di Montepulciano» ed è approvato, nel testo annesso, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione che entra in vigore a decorrere dalla vendemmia 1996.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 1996, i vini a denominazione di origine controllata «Vin Santo di Montepulciano» provenienti da vigneti non ancora iscritti, conformemente alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione sono tenuti ad effettuare ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, le denunce dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Vin Santo di Montepulciano», in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del disciplinare medesimo, possono essere iscritti a titolo transitorio, nell'albo dei vigneti previsto nel sopracitato art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopra citato art. 2 del disciplinare di produzione, purché esse non superino del 15% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione di detto vino.

Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente, saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale dell'agricoltura.

Art. 4.

I vini da tavola tipologia «Vin Santo» ottenuti da uve prodotte nella zona di produzione delimitata dall'art. 3 dell'annesso disciplinare di produzione, derivanti da vendemmie successive a quelle delle annate di riconoscimento delle rispettive indicazioni geografiche designati con una indicazione geografica, ed i vini da tavola tipologia «Vin Santo» comunque dichiarati per l'anno 1995 i quali alla data di pubblicazione del presente decreto risultano giacenti in cantina, possono essere posti in commercio con la denominazione di origine controllata «Vin Santo di Montepulciano» a decorrere dalla data in cui potranno utilizzare la denominazione di origine «Vin Santo di Montepulciano» i vini a denominazione di origine controllata prodotti nella vendemmia 1996.

I produttori che intendono usufruire della possibilità di cui al precedente comma devono denunciare le proprie giacenze dei vini di cui trattasi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto all'ufficio periferico dell'ispettorato centrale repressioni frodi competente per territorio.

Il prodotto denunciato potrà essere preso in carico come vino a denominazione di origine controllata «Vin Santo di Montepulciano» nelle tipologie previste dal disciplinare solo dopo che, risulti rispondente ai requisiti propri dei vini a denominazione di origine controllata «Vin Santo di Montepulciano».

Art. 5.

I vini da tavola ad indicazione geografica tipologia «Vin Santo», ottenuti da uve prodotte fino alla vendemmia 1994 nella zona di produzione di cui all'art. 3 dell'annesso disciplinare di produzione che alla data di entrata in vigore del presente decreto trovansi allo stato sfuso o già confezionati o in corso di confezionamento potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte con la rispettiva indicazione geografica, anche se non rispondenti ai parametri previsti per le rispettive tipologie dei vini a denominazione di origine controllata «Vin Santo di Montepulciano».

I produttori che intendono usufruire della possibilità di cui al precedente comma devono denunciare le proprie giacenze dei vini di cui trattasi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto all'ufficio periferico dell'ispettorato centrale repressioni frodi competente per territorio.

Art. 6.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Vin Santo di Montepulciano» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 1996

Il dirigente: ADINOLFI

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «VIN SANTO DI MONTEPULCIANO»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Vin Santo di Montepulciano» è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

La denominazione di origine controllata «Vin Santo di Montepulciano» può essere integrata dalle specificazioni Riserva e Occhio di pernice.

Art. 2.

La denominazione di origine controllata «Vin Santo di Montepulciano» e le sue specificazioni «riserva» e «occhio di pernice» sono riservate ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione varietale:

«Vin Santo di Montepulciano» e «Vin Santo di Montepulciano» riserva:

Malvasia bianca, Grechetto bianco (localmente detto Pulcinculo), Trebbiano toscano da soli o congiuntamente minimo 70%.

Possono concorrere altri vitigni complementari a bacca bianca per un massimo del 30% purché raccomandati o autorizzato nella provincia di Siena. Sono esclusi i vitigni aromatici.

«Vin Santo di Montepulciano» Occhio di pernice

Sangiovese (Prugnolo Gentile) minimo 50%;

altri vitigni raccomandati o autorizzati nella provincia di Siena da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 50%.

Art. 3.

La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Vin Santo di Montepulciano» - «Vin Santo di Montepulciano» riserva - «Vin Santo di Montepulciano» Occhio di pernice, corrisponde al territorio amministrativo del comune di Montepulciano con esclusione della fascia pianeggiante (Valdichiana) delimitata da due linee. La prima linea partendo dall'incrocio della linea ferroviaria Siena-Chiusi con il confine comunale di Montepulciano nei pressi del podere «Confine», segue ininterrottamente il confine di Montepulciano fino a raggiungere la suddetta ferrovia a nord della stazione ferroviaria di Montallese. Detto confine segue quindi la suddetta linea ferroviaria fino al punto di partenza.

L'altra linea partendo dal punto in cui il confine comunale interseca la strada delle Chianacce a quota 251, percorre, procedendo in senso orario, il suddetto confine comunale fino ad incontrare la strada padule a quota 253; segue quindi la predetta strada fino al bivio con la strada vicinale delle fornaci con la quale si identifica fino all'innesto con la strada Luretana per Valiano; la percorre verso ovest, per breve tratto, raggiunge la strada delle Chianacce che segue fino a raggiungersi con il punto di partenza

Art. 4.

La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve superare 80 q.li.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Vin Santo di Montepulciano» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Per i nuovi impianti ed i reimpianti le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Vin Santo di Montepulciano» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve, al mosto ed al vino derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione all'albo dei vigneti di cui alla legge 12 febbraio 1992, n. 164, unicamente i terreni collinari di giacitura e orientamento adatti, i cui terreni siano ubicati ad una altitudine non superiore a 600 mt s.l.m. e non inferiore a 260 mt s.l.m.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

I nuovi impianti dovranno essere realizzati con un numero minimo di 3.300 piante per ettaro

È vietata ogni pratica di forzatura

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione di conservazione e di invecchiamento obbligatorio dei vini di cui all'art. 2 devono essere effettuate all'interno del territorio amministrativo del comune di Montepulciano.

Le operazioni di imbottigliamento devono essere effettuate in provincia di Siena

La resa massima dell'uva in vino finito alla fine del periodo di invecchiamento non deve essere superiore al 35% dell'uva fresca.

Le uve provenienti dai vigneti iscritti all'albo del «Chianti» d.o.c.g., all'albo del «Vino Nobile di Montepulciano» d.o.c.g., all'albo del «Rosso di Montepulciano» d.o.c. e all'albo del «Bianco Vergine Valdichiana» d.o.c., possono essere destinate alla produzione dei vini «Vin Santo di Montepulciano» d.o.c., «Vin Santo di Montepulciano» riserva d.o.c. e «Vin Santo di Montepulciano» Occhio di pernice d.o.c., qualora i produttori interessati optino in tutto o in parte per tali rivendicazioni in sede di denuncia annuale delle uve e del vino.

Nella vinificazione dei vini a d.o.c. «Vin Santo di Montepulciano» sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. In particolare il tradizionale metodo di vinificazione prevede quanto appresso:

le uve dovranno essere raccolte eseguendo una accurata cernita e messe ad appassire in locali idonei; è ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata e il loro contenuto zuccherino deve raggiungere dopo l'appassimento il 28% per il «Vin Santo di Montepulciano» d.o.c e per il «Vin Santo di Montepulciano» riserva d.o.c. e il 29% per il «Vin Santo di Montepulciano» Occhio di pernice d.o.c.;

l'uva deve essere ammostata non prima del 1° dicembre dell'anno di raccolta per il «Vin Santo di Montepulciano»; del 15 gennaio dell'anno successivo per il «Vin Santo di Montepulciano» riserva; e del 28 febbraio dell'anno successivo per il «Vin Santo di Montepulciano» Occhio di pernice;

la conservazione e l'invecchiamento devono avvenire in recipienti in legno di capacità non superiore a 300 litri per il «Vin Santo di Montepulciano»; in caratelli di capacità non superiore a 125 litri per il «Vin Santo di Montepulciano» riserva; in caratelli di capacità non superiore a litri 75 per il «Vin Santo di Montepulciano» Occhio di pernice;

per i primi tre anni di entrata in vigore del presente disciplinare è consentito l'uso di caratelli con volume superiore a quelli sopraindicati per l'invecchiamento di cui al presente articolo;

il periodo di invecchiamento minimo in legno dovrà essere di anni tre per il «Vin Santo di Montepulciano», anni cinque per il «Vin Santo di Montepulciano» Riserva, anni otto per il «Vin Santo di Montepulciano» Occhio di pernice.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata «Vin Santo di Montepulciano» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Vin Santo di Montepulciano»:

colore: dal giallo dorato all'ambrato intenso;

odore: profumo intenso etereo caratteristico di frutta matura,

sapore: ampio e vellutato, con intensa rotondità.

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17% di cui almeno il 2% da svolgere;

estratto secco dedotto gli zuccheri minimo: 20 per mille;

acidità totale minimo: 4,5 per mille;

acidità volatile: massimo il 10% del titolo alcolometrico volumico totale minimo.

«Vin Santo di Montepulciano» riserva:

colore: dal giallo dorato all'ambrato intenso;

odore: profumo intenso etereo caratteristico di frutta matura;

sapore: ampio e vellutato, con intensa rotondità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo 17% di cui minimo 14,5% svolto e minimo 2,5% da svolgere;

estratto secco dedotto gli zuccheri minimo. 22 per mille;

acidità totale minimo: 4,5 per mille;

acidità volatile: massimo il 10% del titolo alcolometrico volumico totale minimo.

«Vin Santo di Montepulciano» Occhio di pernice

colore: tra ambrato e topazio con ampia unghia rossiccia che si fa marrone con l'età,

odore profumo intenso, ricco, complesso, di frutta matura e altre sfumature;

sapore: fine, persistente, con retrogusto dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo 18% di cui minimo 15% svolto e minimo 3% da svolgere;

estratto secco dedotto gli zuccheri minimo: 25 per mille;

acidità totale minimo: 4,5 per mille;

acidità volatile: massimo il 10% del titolo alcolometrico volumico totale minimo.

Art 7.

Alle denominazioni di origine controllata di cui all'art. 2 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

È consentito tuttavia l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Il vino a denominazione di origine controllata «Vin Santo di Montepulciano» deve essere immesso al consumo esclusivamente in bottiglie di tipo bordolese o similari di capacità non superiore a 0,750 litri con l'uso esclusivo di tappo di sughero raso bocca.

96A7527

DECRETO 29 ottobre 1996.

Integrazione al decreto dirigenziale 5 agosto 1996 contenente modificazioni al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» ed approvazione dei disciplinari di produzione relativi ai vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» e «Chianti classico».

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1984 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto dirigenziale 8 gennaio 1996 con il quale è stato modificato il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita di cui sopra;

Visto il decreto dirigenziale 5 agosto 1996 concernente modificazioni al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» ed approvazione dei disciplinari di produzione relativi ai vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» e «Chianti classico»;

Viste le domande presentate dagli interessati intese ad ottenere che per la vendemmia 1996 le rese massime di uve per ettaro ammesse per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti», «Chianti» con riferimento alle sottozone «Colli Aretini», «Colli Fiorentini», «Colli Senesi», «Colline Pisane», «Montalbano», «Rufina» e «Chianti» con la qualificazione «superiore» siano quelle stabilite dal citato decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1984 e non quelle previste dal decreto dirigenziale 5 agosto 1996;

Considerato che, giusta quanto rappresentato dagli interessati nelle citate domande, il decreto dirigenziale 5 agosto 1996 è stato pubblicato in avanzata fase del periodo vendemmiale, per cui i produttori non ne avevano potuto applicare le norme durante le operazioni di vendemmia;

Considerato che, in conseguenza delle tecniche di coltivazione conformi a quanto stabilito al riguardo dal citato decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1984, i produttori hanno ottenuto delle rese di uva per ettaro in aderenza al disciplinare di produzione approvato con il detto decreto presidenziale che stabiliva rese superiori a quelle previste dal disciplinare approvato con il citato decreto dirigenziale 5 agosto 1996;

Considerato che i quantitativi di uve vendemmiate destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» sopra citati sono stati pertanto ottenuti nel rispetto di specifiche norme che dovevano essere applicate prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni;

Considerato altresì le uve ottenute dalla vendemmia 1996 nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1984 avevano acquisito il diritto all'uso della denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» o «Chianti» con i riferimenti alle sottozone o «Chianti» superiore;

Considerato che le modificazioni apportate con il decreto dirigenziale 5 agosto 1996 al disciplinare di produzione relativo ai vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» non modificano la denominazione suddetta e che quindi le uve prodotte oltre i limiti previsti dal decreto dirigenziale 5 agosto 1996 ma entro i limiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1984 non hanno perso il diritto alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» sopra elencati;

Tenuto conto che il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini nella riunione tenutasi in data 14-15 ottobre 1996, ritenendo fondate le

motivazioni addotte dagli interessati, ha espresso parere favorevole all'accoglimento delle domande sopra indicate;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla emanazione di apposita disposizione che accolga il parere del citato Comitato, ma che, tenuto conto della situazione determinatasi solo con riguardo alla vendemmia 1996, limiti comunque solo a tale vendemmia la validità della deroga concernente le rese per ettaro.di uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» nelle tipologie sopra specificate;

Considerato che la deroga di cui sopra non comporta modifiche al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» approvato con il citato decreto dirigenziale 5 agosto 1996, bensì comporta una integrazione all'art. 2 del decreto dirigenziale stesso e che quindi non è richiesta la preventiva pubblicazione del parere del Comitato espresso in data 14-15 ottobre 1996, parere peraltro citato nelle premesse del presente decreto;

Considerato che l'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1993, n. 348, concernente le procedure per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione prevede che le modifiche e le integrazioni ai decreti ed ai disciplinari di produzione devono essere apportate con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

All'art. 2 del decreto dirigenziale 5 agosto 1996 contenente «Modificazioni al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» ed approvazione dei disciplinari di produzione relativi ai vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» e «Chianti classico» è aggiunto il seguente comma che si colloca in successione al comma 2:

«Art. 2, comma 3. — I viticoltori che limitatamente alla vendemmia 1996 hanno ottenuto nei vigneti già iscritti all'albo del "Chianti" uve, da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Chianti", "Chianti" con riferimento alle sottozone "Colli Aretini", "Colli Fiorentini", "Colli Senesi", "Colline Pisane", "Montalbano", "Rufina" e "Chianti" con la qualificazione "superiore", nei limiti massimi di produzione di uve per ettaro previsti per le tipologie sopra citate dal decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1984, possono destinare detti quantitativi di uve alla produzione dei vini "Chianti" nelle tipologie sopra indicate».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 1996

Il dirigente: ADINOLFI

96A7562

DECRETO 5 novembre 1996.

Integrazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Tarquinia».

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante nuova disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto dirigenziale 9 agosto 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 28 agosto 1996, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata «Tarquinia» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Considerato che nel testo dell'art. 2, commi 1 e 2, del sopra citato disciplinare di produzione, per quanto concerne la tipologia «Tarquinia» bianco, non risulta specificato se i vitigni autorizzati e/o raccomandati per le province di Roma e Viterbo possono essere utilizzati in forma singola o congiunta e, per quanto riguarda la tipologia «Tarquinia» rosso, non è stata riportata la percentuale massima, fissata al 30%, relativa all'utilizzo, in forma singola o congiunta, dei vitigni a bacca rossa raccomandati e/o autorizzati per le suddette province;

Visto il parere espresso sulla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata «Tarquinia» dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Considerato che le citate omissioni risultano anche nella proposta di disciplinare di produzione formulata dal predetto Comitato e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1996 in allegato al citato parere;

Ritenuta la necessità di dover provvedere alle rettifiche di cui trattasi integrando il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Tarquinia», approvato con decreto dirigenziale 9 agosto 1996, con le specificazioni sopra indicate;

Decreta:

Il testo dell'art. 2, commi 1 e 2, del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Tarquinia», allegato al decreto dirigenziale 9 agosto 1996 è integrato con le specificazioni appresso riportate:

(Omissis).

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve a bacca bianca provenienti da vitigni — ad esclusione del Pinot grigio — raccomandati e/o autorizzati per le province di Roma e Viterbo, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 30%.

(Omissis).

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve a bacca rossa provenienti da vitigni, raccomandati e/o autorizzati per le province di Roma e Viterbo, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 30%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 1996

Il dirigente: ADINOLFI

96A7526

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 25 ottobre 1996.

Attribuzione alla Franchi S.p.a. di Brescia dei benefici previsti dall'art. 8, comma 4, e dall'art. 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 1995 recante i criteri per la concessione dei benefici di cui all'art. 6, comma 24, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416, reiterato con decreti-legge 4 dicembre 1995, n. 515, art. 6, comma 24, 1° febbraio 1996, n. 39, art. 4, comma 25, 2 aprile 1996, n. 180, art. 4, comma 25, 3 giugno 1996, n. 300, 2 agosto 1996, n. 404, 1° ottobre 1996, n. 510;

Vista l'istanza presentata dalla Franchi S.p.a. (già Iniziative industriali Beretta S.p.a.) di Brescia in data 20 novembre 1995;

Considerato che la Luigi Franchi S.p.a. è stata posta in data 13 maggio 1992 in amministrazione straordinaria e con i decreti del Ministero dell'industria del 19 agosto 1992 e del 3 agosto 1994 l'esercizio di impresa è stato autorizzato fino alla data del 19 agosto 1995;

Considerato che in data 9 novembre 1995 al Ministero del lavoro, nell'ambito della procedura di cui all'art. 47, comma 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, è stato stipulato un accordo tra la Iniziative industriali Beretta S.p.a. (ora Franchi S.p.a.), la Luigi Franchi S.p.a. in A.S. e le OO.SS. di Brescia;

Considerato che nel suddetto accordo la Franchi S.p.a. si è impegnata alla salvaguardia integrale dell'occupazione della Luigi Franchi in A.S., pari a 117 unità di cui 34 dalle liste di mobilità;

Considerato che la Franchi S.p.a. non ha le caratteristiche di cui all'art. 8, comma 4-*bis*, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Decreta:

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a corrispondere alla Franchi S.p.a. di Brescia, per 83 lavoratori già dipendenti della Luigi Franchi in A.S. i benefici previsti dell'art. 8, comma 4, e dall'art. 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Roma, 25 ottobre 1996

Il Ministro: TREU

96A7539

DECRETO 6 novembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Uno» a r.l., in Talsano.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Uno» a r.l., con sede in Talsano (Taranto), costituita per rogito Mobilio in data 11 luglio 1984, rep. 4015, reg. soc. 6915, tribunale di Taranto.

Taranto, 6 novembre 1996

Il direttore: NICASTRI

96A7563

DECRETO 6 novembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa «Enrico Berlinguer» a r.l., in Taranto.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Enrico Berlinguer» a r.l., con sede in Taranto, costituita per rogito Leccese in data 16 ottobre 1985, rep. 2600, reg. soc. 7716, tribunale di Taranto.

Taranto, 6 novembre 1996

Il direttore: NICASTRI

96A7564

DECRETO 6 novembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa «Antonio Marino» a r.l., in Taranto.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Antonio Marino» a r.l., con sede in Taranto, costituita per rogito Accolla in data 17 maggio 1973, rep. 270720, reg. soc. 3719, tribunale di Taranto.

Taranto, 6 novembre 1996

Il direttore: NICASTRI

96A7565

DECRETO 6 novembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa «Parco Val Verde» a r.l., in Taranto.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Parco Val Verde» a r.l., con sede in Taranto, costituita per rogito Pirro in data 3 luglio 1974, rep. 157784, reg. soc. 4084, tribunale di Taranto.

Taranto, 6 novembre 1996

Il direttore: NICASTRI

96A7566

DECRETO 6 novembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa «Scandeberg» a r.l., in S. Marzano di San Giuseppe.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Scandeberg» a r.l., con sede in S. Marzano di San Giuseppe, costituita per rogito Di Stefano in data 20 maggio 1973, rep. 107456, reg. soc. 3720, tribunale di Taranto.

Taranto, 6 novembre 1996

Il direttore: NICASTRI

96A7567

MINISTERO DELLA SANITÀ

ORDINANZA 15 novembre 1996.

Prestazioni sanitarie agli stranieri temporaneamente presenti in Italia.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, a norma del quale il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale;

Ritenuto che il decreto-legge 18 novembre 1995, n. 489, recante disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolarizzazione e l'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea, all'art. 13 ha stabilito: «Il comma settimo dell'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e sostituito dal seguente: "Agli stranieri, temporaneamente presenti nel territorio dello Stato sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere essenziali, ancorché continuative per malattia ed infortunio, e sono estesi i programmi di medicina preventiva. È altresì garantita la tutela sociale della maternità responsabile e della gravidanza, come previsto dalle vigenti norme applicabili alle cittadine italiane. L'accesso dello straniero alle strutture sanitarie non può comportare alcun tipo di segnalazione, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano. Salve le quote di partecipazione alla spesa, ove previste, sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti le prestazioni preventive, quelle per la tutela della maternità e della gravidanza, nonché le altre prestazioni individuate con decreto del Ministro della sanità, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, nell'ambito del Fondo sanitario nazionale, utilizzando, ove necessario, quota parte delle risorse destinate all'emergenza sanitaria e nei limiti dei livelli assistenziali"»;

che la disposizione, successivamente reiterata con decreto-legge 13 settembre 1996, n. 477, art. 11, a causa della mancata conversione in legge, perderà efficacia dal 16 novembre 1996;

Considerato, peraltro, che preminenti esigenze di tutela della salute della collettività impongono l'estensione dell'assistenza sanitaria ad ogni persona che soggiornando nel territorio nazionale potrebbe provocare, se esclusa dalle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, la diffusione incontrollata di gravi patologie, tenuto anche conto del venir meno delle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 477 del 1996 in ordine alla prevenzione ed alla repressione delle immigrazioni illegali;

che inoltre la necessità di prestare l'assistenza sanitaria agli stranieri temporaneamente presenti nel territorio dello Stato è già riconosciuta dall'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33;

che la proposta per l'adozione di una disciplina legislativa di più ampia portata è in corso di presentazione al Parlamento;

Vista la circolare del Ministro della sanità 3 gennaio 1996;

Sentito il Consiglio dei Ministri in data 8 novembre 1996;

Ordina:

Art. 1.

Agli stranieri, temporaneamente presenti nel territorio dello Stato sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio, e sono estesi i programmi di medicina preventiva. È altresì garantita la tutela sociale della maternità responsabile e della gravidanza, come previsto dalle vigenti norme applicabili alle cittadine italiane. L'accesso dello straniero alle strutture sanitarie non può comportare alcun tipo di segnalazione, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano. Salve le quote di partecipazione alla spesa, ove previste, sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti le prestazioni preventive, quelle per la tutela della maternità e della gravidanza, nonché le altre prestazioni di cui alla circolare del Ministro della sanità 3 gennaio 1996, attualmente erogate, nell'ambito del Fondo sanitario nazionale e nei limiti dei livelli assistenziali.

Art. 2.

La presente ordinanza ha efficacia per novanta giorni dalla sua emanazione.

Roma, 15 novembre 1996

Il Ministro: BINDI

Registrata alla Corte dei conti il 15 novembre 1996
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 335

96A7657

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 5 novembre 1996.

Variazione della denominazione sociale e trasferimento della sede sociale di Padus vita Compagnia di assicurazioni S.p.a.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita;

Visto in particolare l'art. 37 del predetto decreto legislativo che prevede, tra l'altro, l'approvazione da parte dell'ISVAP delle modifiche dello statuto;

Visto il decreto ministeriale in data 21 giugno 1990 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami vita rilasciato alla società SIS vita S.p.a. Compagnia di assicurazioni vita, con sede in Milano, via Senigallia n. 18/2;

Visto il provvedimento ISVAP n. 140 in data 29 gennaio 1996 di approvazione della variazione della denominazione sociale di SIS vita S.p.a. Compagnia di assicurazioni vita in Padus vita Compagnia di assicurazioni S.p.a.;

Vista la delibera assunta dall'assemblea straordinaria degli azionisti della società «Padus vita Compagnia di assicurazioni S.p.a.», in data 18 settembre 1996, concernente l'aggiornamento degli articoli 1 e 3 dello statuto sociale in ordine alla modifica della denominazione della società da «Padus vita Compagnia di assicurazioni S.p.a.» a «Po vita Compagnia di assicurazioni S.p.a. ed in sigla Po vita assicurazioni S.p.a.», ed al trasferimento della sede sociale da Milano, via Senigallia n. 18/2, a Parma, via Università n. 1;

Considerato che non esistono elementi ostativi in ordine all'accoglimento delle predette modifiche allo statuto sociale della società di cui trattasi;

Dispone:

È approvato lo statuto sociale con le modifiche apportate agli articoli 1 e 3 che comportano, rispettivamente, la variazione della denominazione sociale e il trasferimento della sede sociale della società Padus vita Compagnia di assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, via Senigallia n. 18/2, ora Po vita Compagnia di assicurazioni S.p.a. ed in sigla «Po vita assicurazioni S.p.a.», con sede in Parma, via Università n. 1.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 1996

Il presidente: MANGHETTI

96A7546

PROVVEDIMENTO 5 novembre 1996.

Autorizzazione alla società Norwich Union vita S.p.a., in Milano, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE, in materia di assicurazione diretta sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto ministeriale del 29 aprile 1992, di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa rilasciato alla Norwich Union vita S.p.a., con sede in Milano, via Luisa Battistotti Sassi n. 11/A;

Vista l'istanza in data 2 aprile 1996 con la quale la Norwich Union vita S.p.a. ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo III di cui al punto *A)* della tabella riportata nell'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la delibera con la quale il consiglio di amministrazione dell'Istituto, nella seduta del 10 ottobre 1996, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso all'attività assicurativa previsti dalla normativa vigente, si è espresso favorevolmente in merito all'istanza soprarichiamata presentata dalla Norwich Union vita S.p.a.;

Dispone:

La Norwich Union vita S.p.a., con sede in Milano, via Luisa Battistotti Sassi n. 11/A, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo III di cui al punto *A)* della tabella riportata nell'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 1996

Il presidente: MANGHETTI

96A7547

UNIVERSITÀ DI PARMA

DECRETO RETTORALE 21 ottobre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16, primo comma, relativo alle modifiche di statuto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995, ed in particolare l'art. 13, relativo alla istituzione di nuove scuole di specializzazione;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 24 settembre 1996;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata con delibere della facoltà di lettere e filosofia in data 18 gennaio 1994, del senato accademico in data 2 febbraio 1994 e del consiglio di amministrazione in data 22 febbraio 1994;

Visti i pareri del Consiglio universitario nazionale resi nelle adunanze del 13 settembre 1994 e del 15 maggio 1996;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questa Università e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Decreta:

Lo statuto di questo Ateneo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

All'art. 124 del vigente statuto concernente le scuole di specializzazione istituite presso l'Università di Parma è aggiunta la scuola di specializzazione in storia dell'arte.

Dopo l'art. 490 e scorrimento della numerazione successiva vengono aggiunti i seguenti articoli:

Scuola di specializzazione in storia dell'arte

Art. 491. — È istituita presso l'Università degli studi di Parma la scuola di specializzazione in «storia dell'arte» per la formazione degli operatori scientifici del patrimonio culturale.

La scuola ha lo scopo di approfondire la preparazione scientifica nel campo delle discipline storico-artistiche e di fornire le competenze professionali finalizzate alla tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio storico-artistico.

La scuola rilascia il diploma di specialista in storia dell'arte (con indicazione dell'indirizzo seguito).

Art. 492. — Sono previsti i seguenti indirizzi di specializzazione:

Storia dell'arte medioevale e moderna;

Storia dell'arte contemporanea;

Storia delle arti minori.

Art. 493. — Il corso di studi ha la durata di tre anni; in base alle strutture e alle attrezzature disponibili la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quindici per ciascun anno di corso e complessivamente di quarantacinque iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 494. — All'attuazione delle attività didattiche provvede la facoltà di lettere e filosofia con la collaborazione di singoli docenti delle facoltà di giurisprudenza, di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 495. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati che abbiano conseguito il titolo nelle facoltà di lettere e filosofia, magistero, architettura e di conservazione dei beni culturali.

Sono altresì ammessi coloro che siano in possesso di titoli di studio conseguiti presso università straniere ed equipollenti, ai sensi dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1993, n. 1592, a quelli richiesti nel comma precedente.

Art. 496. — Le discipline da utilizzare per le diverse specializzazioni sono raggruppate nelle seguenti aree:

A) *Area delle metodologie e delle tecniche:*

1) Elementi di informatica e di scienza della catalogazione dei beni culturali;
2) Metodologia e didattica degli audiovisivi;
3) Iconologia e iconografia;
4) Museologia e museografia;
5) Paleografia e diplomatica;
6) Storia e tecnica del restauro;
7) Storia della fotografia;
8) Storia dell'architettura;
9) Letteratura artistica;
10) Metodologia della storia dell'arte;
11) Estetica;
12) Fenomenologia degli stili;
13) Sociologia dell'arte;
14) Psicologia dell'arte;
15) Elementi di chimica;
16) Storia delle tecniche artistiche;
17) Museotecnica;
18) Storia del teatro;
19) Storia della musica;
20) Codicologia.

B) *Area di interesse generale:*

1) Storia del collezionismo;
2) Storia del disegno, dell'incisione e della grafica;
3) Araldica;
4) Storia dello spettacolo;
5) Archivistica;
6) Storia medioevale;
7) Storia moderna;
8) Storia contemporanea;
9) Storia della liturgia;
10) Agiografia;
11) Storia della chiesa;
12) Epigrafia medioevale e moderna;
13) Storia del costume;
14) Storia comparata dell'arte europea;
15) Storia sociale dell'arte.

C) *Area delle arti minori (o applicate):*

1) Storia delle arti minori (o applicate);
2) Storia della miniatura;
3) Storia delle arti applicate e industriali;
4) Storia del costume e della moda;
5) Storia del libro a stampa illustrato;
6) Storia dell'oreficeria;
7) Numismatica e sfragistica;
8) Storia delle maioliche;
9) Storia dei tessili.

G) *Area della storia dell'arte medioevale:*

1) Archeologia e storia dell'arte tardoantica;
2) Storia dell'arte islamica;
3) Archeologia medioevale;
4) Storia dell'arte bizantina;
5) Storia dell'arte medioevale;
6) Storia dell'architettura medioevale.

E) *Area della storia dell'arte moderna:*

1) Storia dell'arte del rinascimento;
2) Storia dell'arte dell'età barocca;
3) Storia dell'arte fiamminga e olandese;
4) Storia dell'arte dei Paesi europei;
5) Storia dell'arte moderna;
6) Storia dell'architettura moderna.

F) *Area della storia dell'arte contemporanea:*

1) Archeologia industriale;
2) Storia del cinema;
3) Storia dell'arte contemporanea;
4) Storia e tecnica della fotografia;
5) Storia dell'architettura contemporanea.

G) *Area giuridica:*

1) Elementi di diritto amministrativo;
2) Estimo;
3) Legislazione dei beni culturali;
4) Legislazione internazionale comparata dei beni culturali;
5) Legislazione urbanistica.

Art. 497. — Nell'arco dei tre anni vengono tenuti complessivamente almeno dieci insegnamenti (annuali) distribuiti sulla base di un piano di studi formulato all'inizio del primo anno e approvato dal consiglio della scuola.

Il consiglio della scuola delibera ogni anno quali insegnamenti attivare nel rispetto delle norme di legge e delle regole indicate. Le lezioni saranno integrate da seminari e conferenze, nonché da esercitazioni, attività applicativa, viaggi di istruzione. Gli insegnamenti saranno scelti nel modo seguente:

5 (o più) fra le discipline dell'area dell'indirizzo;

2 (o più) fra le discipline dell'area delle metodologie e delle tecniche;

2 (o più) fra le discipline di differenti aree di diverso indirizzo;

1 (o più) fra le discipline dell'area giuridica.

Lo specializzando è tenuto a seguire al primo anno cinque insegnamenti, due almeno dei quali composti con discipline dell'ambito dell'indirizzo di specializzazione prescelto. Gli altri insegnamenti saranno distribuiti a seconda delle specifiche esigenze dei piani di studio.

L'attività didattica comprende per i primi due anni quattrocento ore da distribuire fra cicli di lezioni, seminari, esercitazioni, attività pratiche guidate. Per il terzo anno, che deve essere prevalentemente guidato alla preparazione della dissertazione scritta prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, l'attività didattica comprende duecento ore. Alle attività pratiche dovranno essere dedicate non meno di duecentocinquanta ore.

I corsi di insegnamento possono essere articolati in moduli. Ciascun modulo può essere costituito da più programmi monografici di discipline, scelte nell'ambito delle diverse aree, integrantisi a costituire un'unità organica di formazione. I programmi monografici sono affidati a più docenti ognuno dei quali svolge il suo ciclo di lezioni coordinate, nel tema e nei tempi, con quello degli altri docenti dello stesso modulo. Il modulo è affidato a un docente che, oltre a svolgere il proprio programma, coordina quello degli altri docenti. Ciascun insegnamento, comunque, dovrà avere un unico titolare.

Art. 498. — Gli specializzandi possono trascorrere, su deliberazione del consiglio della scuola, un periodo di studio all'estero sulla base dei programmi predisposti in dipendenza di appositi accordi con istituzioni scientifiche italiane o straniere. Il profitto della permanenza all'estero viene valutato secondo procedure individuate dal consiglio della scuola.

Art. 499. — L'Università su proposta del consiglio della scuola, stipula convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento di ricerche e di utilizzazione di strutture extra universitarie in ambito territoriale e regionale, per lo svolgimento di attività di formazione degli specializzandi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982.

Tra gli enti pubblici, di cui al comma precedente, vanno considerati prioritariamente gli enti pubblici a base territoriale.

Art. 500. — La commissione per l'esame di diploma è costituita secondo le consuete modalità per gli esami universitari.

Art. 2.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Parma, 21 ottobre 1996

Il rettore: OCCHIOCUPO

96A7514

UNIVERSITÀ DI MILANO

DECRETO RETTORALE 22 ottobre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, emanato con decreto rettorale 28 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 12 giugno 1996, e in particolare l'art. 56 che dispone che, in attesa dell'emanazione del regolamento didattico d'ateneo ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, rimangono in vigore le disposizioni sugli ordinamenti didattici contenute nello statuto dell'Università approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, con le successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successivi aggiornamenti;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni e integrazioni,

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 «Individuazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari, ai sensi dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341»;

Vista la proposta formulata dalle autorità accademiche di questa Università, volta ad ottenere, relativamente ai diplomi universitari in statistica e in servizio sociale afferenti alla facoltà di scienze politiche, il recepimento delle discipline comprese nei settori scientifico-disciplina-

ri, in sostituzione di quelle attualmente previste dagli ordinamenti dei predetti corsi di diploma universitario;

Preso atto del parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 18 luglio 1996;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, con le successive modificazioni, è ulteriormente modificato come di seguito specificato.

Art. 1.

Dall'elenco delle discipline attivabili per il corso di diploma universitario in statistica, contenuto nell'art. 158, sono depennate le discipline sotto indicate:

Area matematica:

analisi computazionale.

Area statistica:

metodi statistici di previsione;

metodi statistici di misura.

Area statistica economica:

metodi di valutazione di politiche economiche.

Area demografica:

demografia bio-sanitaria.

Area statistica sociale:

modelli statistici per la programmazione e la valutazione dei servizi sociali e sanitari.

Area matematica per le decisioni economiche e finanziarie:

ricerca operativa per le scelte economiche.

Area matematica finanziaria e scienze attuariali:

teoria attuariale delle assicurazioni contro i danni;

teoria attuariale delle assicurazioni sociali;

teoria attuariale delle assicurazioni sulla vita.

Area economica:

sottoarea - economia pubblica e scienza delle finanze;

analisi costi e benefici.

Area aziendale:

direzione aziendale.

Area sociologia:

sottoarea - sociologia applicata;

sociologia dei servizi sociali.

Area scienze biologiche:

metodologia statistica in agricoltura.

Nello stesso art. 158, le discipline:

rilevazioni statistiche e qualità dei dati sociali e sanitari (area statistica sociale);

programmazione dello sviluppo e assetto del territorio (area economia - sottoarea - economia dello sviluppo regionale);

economia e direzione delle imprese (area aziendale);

contabilità di Stato e degli enti pubblici (area giuridica);

diritto della Comunità europea (area giuridica);

sociometria (area sociologia - sottoarea sociologia generale);

statistica informatica applicata alla produzione animale (area scienze biologiche),

sono rispettivamente sostituite dalle discipline seguenti:

rilevazioni e qualità dei dati sociali e sanitari;

tecniche di valutazione e programmazione urbanistica;

economia e gestione delle imprese;

contabilità di Stato;

diritto delle Comunità europee;

metodi quantitativi per le scienze sociali;

statistica e informatica applicata alla produzione animale.

Art. 2.

Nell'art. 163, riguardante l'ordinamento didattico del diploma universitario in servizio sociale, le discipline:

organizzazione del servizio sociale (area professionale del servizio sociale);

diritto privato (area giuridica);

diritto pubblico (area giuridica);

storia sociale (n. 31 nell'elenco delle discipline complementari),

sono sostituite, rispettivamente, dalle discipline che seguono:

organizzazione dei servizi sociali;

istituzioni di diritto privato;

istituzioni di diritto pubblico;

storia moderna.

Nello stesso art. 163, dall'elenco delle discipline complementari sono depennate quelle di cui ai numeri: 12, 15, 26, 28, 30 e, precisamente:

ordinamento della famiglia;

psicodinamica delle relazioni familiari;

storia del pensiero;

storia delle idee;

storia economica e sociale del mondo contemporaneo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 22 ottobre 1996

Il rettore: MANTEGAZZA

96A7508

UNIVERSITÀ DI UDINE

DECRETO RETTORALE 24 ottobre 1996.

Modificazioni al regolamento didattico provvisorio dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Udine pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 febbraio 1994, n. 33;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale dell'11 maggio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 88 alla *Gazzetta Ufficiale* del 19 luglio 1995, n. 167, con il quale è stato modificato l'ordinamento didattico universitario, che ha approvato la tabella didattica XLV/2, relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico;

Visto il decreto ministeriale del 3 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* dell'11 settembre 1996, n. 213, con il quale è stato approvato l'ordinamento didattico di alcune scuole di specializzazione del settore medico, tra cui quelle di «medicina dello sport» e «radiodiagnostica»;

Visto il decreto ministeriale del 31 luglio 1996 recante modificazioni all'art. 2 della tabella XLV/2 allegata al decreto ministeriale dell'11 maggio 1995;

Viste le proposte di modifica del regolamento didattico provvisorio di Ateneo formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Udine, rispettivamente in data:

consiglio della facoltà di medicina e chirurgia del 18 settembre 1996;

senato accademico del 24 settembre 1996;

consiglio di amministrazione del 26 settembre 1996;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale del 10 ottobre 1996;

Visto il decreto ministeriale del 23 ottobre 1996, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, con il quale l'Università degli studi di Udine è stata autorizzata alla istituzione delle seguenti scuole di specializzazione:

medicina dello sport;

radiodiagnostica;

Decreta:

Il regolamento didattico provvisorio dell'Università degli studi di Udine (decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n. 298) è modificato come segue:

Dopo il capo XVIII, relativo alla scuola di specializzazione in «patologia clinica», vengono inseriti i seguenti:

Capo XIX - Scuola di specializzazione in «medicina dello sport»;

Capo XX - Scuola di specializzazione in «radiodiagnostica»,

e i seguenti nuovi articoli con scorrimento della numerazione degli articoli successivi:

CAPO XIX

Scuola di specializzazione in medicina dello sport

Art. 206 (*Istituzione, finalità, titolo conseguibile*). — 1. Nella facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Udine è istituita la scuola di specializzazione in medicina dello sport; essa risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

2. La scuola ha lo scopo di formare medici specializzati nel settore professionale della medicina dello sport. Tali specialisti sono addestrati per rispondere a tutte le richieste di competenza medico sportiva sia riguardo alla attività scolastica, che a quella amatoriale, che a quella agonistica, che a quella correttiva.

3. La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina dello sport.

4. L'Università degli studi di Udine può istituire altresì corsi di aggiornamento, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 6 della legge n. 341/1990. A tali corsi si applicano le norme attuative della Direttiva C.E.E 92/98, recepite con il decreto legislativo n. 541/1992.

Art. 207 (*Organizzazione della scuola*). — 1. Il corso di specializzazione in medicina dello sport ha la durata di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni. Tutti e quattro gli anni sono finalizzati al conseguimento degli obiettivi formativi nelle aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico disciplinari. La sede amministrativa della scuola è situata presso il dipartimento di ricerche mediche e morfologiche dell'Università degli studi di Udine, sede distaccata presso l'ospedale militare, via Pracchiuso - 33100 Udine.

2. Ciascun anno di corso prevede di norma duecento ore di didattica formale e seminariale ed attività di tirocinio guidato, da effettuare frequentando le strutture

sanitarie della scuola universitaria e/o ospedaliere convenzionate, comprese quelle gestite dal C.O.N.I., sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio sanitario nazionale.

3. Concorrono al funzionamento della scuola la facoltà di medicina e chirurgia degli studi di Udine con i suoi dipartimenti, nonché le strutture ospedaliere e sanitarie convenzionate e il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

4. Le strutture ospedaliere convenzionate debbono rispondere nel loro insieme a tutti i requisiti di idoneità di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991.

5. Rispondono automaticamente a tali requisiti gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, operanti in settori coerenti con quello proprio della scuola di specializzazione. Le predette strutture non universitarie sono individuate con i protocolli d'intesa di cui allo stesso art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992.

6. La formazione deve avvenire nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate, intese come strutture assistenziali tali da garantire, oltre ad una adeguata preparazione teorica, un congruo addestramento per l'acquisizione di una autonomia nella pratica professionale, compresi i tirocini nella misura stabilita dalla normativa comunitaria (legge n. 428/1990 e decreto legislativo n. 257/1991).

7. Fatti salvi i criteri generali per la regolamentazione degli accessi, previsti dalle norme vigenti, ed in base alle risorse umane e finanziarie ed alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in tre per ciascun anno di corso, per un totale di dodici specializzandi. Il numero effettivo degli iscritti è determinato dalla programmazione nazionale, stabilita di concerto tra il Ministero della sanità ed il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dalla successiva ripartizione dei posti tra le singole scuole. Il numero degli iscritti alla scuola non può superare quello totale previsto nello statuto.

8. Sono ammessi al concorso di ammissione alla scuola i laureati del corso di laurea in medicina e chirurgia. Sono altresì ammessi al concorso coloro che siano in possesso di un titolo di studio conseguito presso università straniere e ritenuto equipollente dalle competenti autorità accademiche italiane.

Art. 208 (*Piani di studi di addestramento professionale*). — 1. Il consiglio della scuola è tenuto a determinare l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano degli studi nei diversi anni e nelle strutture di cui al secondo comma del precedente articolo. Il consiglio della scuola, al fine di conseguire lo scopo di cui al secondo comma dell'art. 206 e gli obiettivi previsti nel comma successivo e specificati nelle tabelle *A* e *B* relative agli standards formativi specifici per la specializzazione in medicina dello sport, determina pertanto, nel rispetto dei diritti dei pazienti:

a) la tipologia delle opportune attività didattiche, ivi comprese le attività di laboratorio pratiche e di tirocinio;

b) la suddivisione nei periodi temporali dell'attività didattica, teorica e seminariale, di quella di tirocinio e le forme di tutorato.

2. Il piano di studi è determinato dal consiglio della scuola nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico disciplinari riportati nella tabella *A*. L'organizzazione del processo di addestramento ivi compresa l'attività svolta in prima persona, minima indispensabile per il conseguimento del diploma, è attuata nel rispetto di quanto previsto per la specializzazione in medicina dello sport nella specifica tabella *B*.

3. Il piano dettagliato delle attività formative di cui ai precedenti commi 1 e 2 è deliberato dal consiglio della scuola e reso pubblico nel manifesto annuale degli studi.

Art. 209 (*Programmazione annuale delle attività e verifica del tirocinio*). — 1. All'inizio di ciascun anno di corso il consiglio della scuola programma le attività comuni per gli specializzandi e quelle specifiche relative al tirocinio.

2. Per tutta la durata della scuola gli specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal consiglio della scuola.

3. Il tirocinio è svolto nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate. Lo svolgimento dell'attività di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali sia affidata la responsabilità didattica, in servizio nelle strutture presso cui il medesimo tirocinio sia stato svolto.

4. Il consiglio della scuola potrà autorizzare un periodo di frequenza all'estero in strutture universitarie ed extra-universitarie coerenti con le finalità della scuola per periodi complessivamente non superiori ad un anno. A conclusione del periodo di frequenza all'estero, il consiglio della scuola può riconoscere utile, sulla base d'idonea documentazione, l'attività svolta nelle suddette strutture estere.

Art. 210 (*Esame di diploma*). — 1. L'esame finale consta nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica, coerente con i fini della specializzazione, assegnata allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzata sotto la guida di un docente della scuola.

2. La commissione d'esame per il conseguimento del diploma di specializzazione è nominata dal rettore dell'Ateneo, secondo la vigente normativa.

3. Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, aver superato gli esami annuali ed il

tirocinio ed aver condotto in prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti medici specialistici certificati secondo lo standard nazionale specifico riportato nella tabella *B*.

Art. 211 *(Protocolli di intesa e convenzioni)*. — 1. L'Università, su proposta del consiglio della scuola di specializzazione in medicina dello sport e del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia quando trattasi di più scuole per la stessa convenzione, può stabilire protocolli di intesa ai sensi del secondo comma dell'art. 6 del decreto legislativo n. 502/1992, per i fini di cui all'art. 16 del medesimo decreto legislativo.

2. L'Università, su proposta del consiglio della scuola di specializzazione, può altresì stabilire convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento per lo svolgimento di attività coerenti con gli scopi della scuola.

Art. 212 *(Norme finali)*. — 1. Le tabelle *A* e *B*, che definiscono gli standards nazionali per la scuola di specializzazione in medicina dello sport (sugli obiettivi formativi e relativi settori scientifico disciplinari di pertinenza e sull'attività minima dello specializzando per l'ammissione all'esame finale), sono quelle decretate ed aggiornate al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con le procedure di cui all'art. 9 della legge n. 341/1990, pubblicate sul supplemento ordinario nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 dell'11 settembre 1996. Gli standards sono applicati a tutti gli indirizzi previsti.

2. La tabella relativa ai requisiti minimi necessari per le strutture convenzionabili è decretata ed aggiornata con le procedure di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991.

TABELLA A - *Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari.*

Area A - *Propedeutica morfologica e fisiologica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze di base sulla struttura e funzione degli apparati direttamente ed indirettamente implicati nelle attività sportive, sulle principali correlazioni biochimiche e nutrizionali dall'età evolutiva a quella adulta con le capacità di elaborare statisticamente i dati raccolti.

Settori: E05A Biochimica, E06A Fisiologia umana, E06B Alimentazione e nutrizione umana, E09A Anatomia umana, F01X Statistica medica, E03X Genetica medica, F19A Pediatria generale e specialistica.

Area B - *Fisiopatologica e farmacologica.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le principali conoscenze dei meccanismi fisiopatologici, compresi quelli connessi con la traumatologia sportiva, nonché le principali cognizioni di farmacologia, terapia del dolore e tossicologia sportiva.

Settori: F04A Patologia generale, E07X Farmacologia, F07E Endocrinologia.

Area C - *Patologica e traumatologica.*

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere le patologie di interesse internistico cardiologico e ortopedico-traumatologico che limitano o controindicano l'attività fisica e sportiva. Deve inoltre conoscere gli effetti dei farmaci sulle capacità prestative con particolare riguardo agli aspetti tossicologici.

Settori: F07A Medicina interna, F07B Malattie dell'apparato respiratorio, F07C Malattie dell'apparato cardiaco, F16A Malattie dell'apparato locomotore.

Area D - *Valutativa e medico preventiva.*

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di effettuare una completa valutazione clinica e strumentale dello sportivo sia a riposo che sotto sforzo. Egli deve inoltre conoscere le principali malattie e patologie ortopediche in rapporto all'attività motoria in generale ed ai diversi sport. Deve anche apprendere le patologie correlate all'attività sportiva con finalità di prevenzione.

Settori: E06A Fisiologia umana, F04B Patologia clinica, F07A Medicina interna, F16A Malattie dell'apparato locomotore, F22A Igiene generale ed applicata.

Area E - *Terapeutica e riabilitativa.*

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere i principali concetti di pronto soccorso, terapia e riabilitazione nelle diverse lesioni traumatologiche di interesse sportivo. Deve inoltre conoscere l'influenza dell'attività sportiva su patologie preesistenti e l'utilizzazione della medesima a fini terapeutici.

Settori: F07A Medicina interna, F08A Chirurgia generale, F16A Malattie dell'apparato locomotore, F16B Medicina fisica e riabilitativa, F21X Anestesiologia.

Area F - *Psicologica.*

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere i fondamenti della psicologia applicata allo sport ed acquisire gli strumenti per una corretta valutazione dei comportamenti psicomotori e delle motivazioni alla pratica sportiva, specie in età evolutiva.

Settori: E06A Fisiologia umana, M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica.

Area G - *Organizzativa e tecnico-metodologica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire la conoscenza dei concetti fondamentali relativamente ai seguenti ambiti: teoria del movimento e dello sport; etica sportiva; organizzazione sportiva nazionale ed internazionale; regolamentazione delle diverse specialità sportive; teoria, metodologia e pratica dell'allenamento sportivo.

Settori: F22A Igiene generale ed applicata.

Area H - *Medico-legale e assicurativa.*

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere i principi della responsabilità professionale medico sportiva nei confronti della colpa generica, della colpa specifica, e

della tutela dei diritti dell'atleta. Deve essere informato sulle normative della tutela assicurativa per il rischio privato sportivo nonché dei regolamenti nazionali ed internazionali delle assicurazioni a particolare tutela dell'atleta.

Settori: F22B Medicina legale.

TABELLA B - *Standard complessivo di addestramento professionalizzante.*

1. Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver superato gli esami annuali ed i tirocini ed aver condotto, con progressiva assunzione di autonomia professionale i seguenti atti specialistici, in strutture proprie della scuola o in strutture convenzionate, in particolare con quelle gestite dal C.O.N.I.:

a) aver partecipato alla valutazione di almeno 300 giudizi di idoneità, di cui 50 derivanti dalla valutazione integrativa di esami strumentali e/o di laboratorio per problematiche in ambito cardiologico, internistico, ortopedico;

b) aver partecipato alla definizione di 50 protocolli di riabilitazione post-traumatica ed aver eseguito differenti tipi di bendaggi funzionali per traumi da sport;

c) aver stilato almeno 5 protocolli di osservazione diretta, effettuata presso centri sportivi amatoriali ed agonistici, centri riabilitativi e correttivi ed istituzioni scolastiche, per una corretta valutazione dei comportamenti del soggetto;

d) aver seguito almeno 20 gare, affiancando il medico addetto nella raccolta del liquido organico per l'antidoping;

e) aver personalmente eseguito almeno 30 valutazioni funzionali ergonometriche in atleti e 5 cardiopatici e/o asmatici;

d) aver partecipato alla formulazione di almeno 30 programmi di allenamento in 4 discipline sportive (2 a prevalente attività anacrobica e 2 a prevalente attività aerobica).

2. Infine, lo specializzando aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

3. Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

CAPO XX

Scuola di specializzazione in radiodiagnostica

Art. 213 (*Istituzione, finalità, titolo conseguibile*). — 1. Nella facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Udine è istituita la scuola di specializzazione in radiodiagnostica; essa risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

2. La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nei settori professionali delle scienze delle immagini e radiologia interventistica, e della neuroradiologia diagnostica e terapeutica. La scuola ha un tronco comune di tre anni e si articola negli indirizzi di radiologia diagnostica ed interventistica e di neuroradiologia diagnostica e terapeutica.

3. La scuola rilascia il titolo di specialista in radiodiagnostica.

4. L'Università degli studi di Udine può istituire altresì corsi di aggiornamento, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 6 della legge n. 341/1990. A tali corsi si applicano le norme attuative della direttiva C.E.E. 92/28, recepite con il decreto legislativo n. 541/1992.

Art. 214 (*Organizzazione della scuola*). — 1. Il corso di specializzazione in radiodiagnostica ha la durata di 4 anni. La sede amministrativa della scuola è situata presso il dipartimento di ricerche mediche e morfologiche dell'Università degli studi di Udine - Piazzale Kolbe - 33100 Udine.

2. Ciascun anno di corso prevede di norma circa 200 ore di didattica formale e seminariale ed attività di tirocinio guidato, da effettuare frequentando le strutture sanitarie della scuola universitaria e/o ospedaliere convenzionate, sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio sanitario nazionale.

3. Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia ed in particolare il dipartimento di ricerche mediche e morfologiche sede amministrativa della scuola e quelle del Servizio sanitario nazionale convenzionate (vedi allegati) ed individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

4. Le strutture ospedaliere convenzionate debbono rispondere nel loro insieme a tutti i requisiti di idoneità di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991.

5. Rispondono automaticamente a tali requisiti gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, operanti in settori coerenti con quello proprio della scuola di specializzazione. Le predette strutture non universitarie sono individuate con i protocolli d'intesa di cui allo stesso art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992.

6. La formazione deve avvenire nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate, intese come strutture assistenziali tali da garantire, oltre ad una adeguata preparazione teorica, un congruo addestramento professionale pratico, compreso il tirocinio nella misura stabilita dalla normativa comunitaria (legge n. 428/1990 e decreto legislativo n. 257/1991).

7. Fatti salvi i criteri generali per la regolamentazione degli accessi, previsti dalle norme vigenti, ed in base alle risorse umane e finanziarie ed alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in 8 per

ciascun anno di corso, per un totale di 32 specializzandi. Il numero effettivo degli iscritti è determinato dalla programmazione nazionale, stabilita di concerto tra il Ministero della sanità ed il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dalla successiva ripartizione dei posti tra le singole scuole. Il numero degli iscritti alla scuola non può superare quello totale previsto nello statuto.

8. Sono ammessi al concorso di ammissione alla scuola i laureati del corso di laurea in medicina e chirurgia. Sono altresì ammessi al concorso coloro che siano in possesso di un titolo di studio conseguito presso università straniere e ritenuto equipollente dalle competenti autorità accademiche italiane.

Art. 215 (*Piani di studio di addestramento professionale*). — 1. Il consiglio della scuola è tenuto a determinare l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano degli studi nei diversi anni e nelle strutture di cui al terzo comma del precedente articolo. Il consiglio della scuola, al fine di conseguire lo scopo di cui al secondo comma dell'art. 213 e gli obiettivi previsti nel comma successivo e specificati nelle tabelle *A* e *B*, relative agli standards formativi specifici per la specializzazione in radiodiagnostica, determina pertanto, nel rispetto dei diritti dei malati:

a) la tipologia delle opportune attività didattiche, ivi comprese le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio;

b) la suddivisione nei periodi temporali delle attività didattica teorica e seminariale, di quella di tirocinio e le forme di tutorato.

2. Il piano di studi è determinato dal consiglio della scuola nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico disciplinari riportati nella tabella *A*. L'organizzazione del processo di addestramento ivi compresa l'attività svolta in prima persona, minima indispensabile per il conseguimento del diploma, è attuata nel rispetto di quanto previsto per la specializzazione in radiodiagnostica nella specifica tabella *B*.

3. Il piano dettagliato delle attività formative di cui ai precedenti commi 1 e 2 è deliberato dal consiglio della scuola e reso pubblico nel manifesto annuale degli studi.

Art. 216 (*Programmazione annuale delle attività e verifica del tirocinio*). — 1. All'inizio di ciascun anno di corso il consiglio della scuola programma le attività comuni per gli specializzandi e quelle specifiche relative al tirocinio.

2. Per tutta la durata della scuola gli specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal consiglio della scuola.

3. Il tirocinio è svolto nelle strutture universitarie e in quelle ospedaliere convenzionate. Lo svolgimento dell'attività di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali sia affidata la responsabilità didattica, in servizio nelle strutture presso cui il medesimo tirocinio sia stato svolto.

4. Il consiglio della scuola potrà autorizzare un periodo di frequenza all'estero in strutture universitarie ed extra-universitarie coerenti con le finalità della scuola per periodi complessivamente non superiori ad un anno. A conclusione del periodo di frequenza all'estero, il consiglio della scuola può riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta nelle suddette strutture estere.

Art. 217 (*Esame di diploma*). — 1. L'esame finale consta nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica, coerente con i fini della specializzazione, assegnata allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzata sotto la guida di un docente della scuola.

2. La commissione d'esame per il conseguimento del diploma di specializzazione è nominata dal rettore dell'Ateneo, secondo la vigente normativa.

3. Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale, deve aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, aver superato gli esami annuali ed il tirocinio ed aver condotto in prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti medici specialistici certificati secondo lo standard nazionale specifico riportato nella tabella *B*.

Art. 218 (*Protocolli di intesa e convenzioni*). — 1. L'Università, su proposta del consiglio della scuola di specializzazione in radiodiagnostica e del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia quando trattasi di più scuole per la stessa convenzione, può stabilire protocolli d'intesa ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 502/1992, per i fini di cui all'art. 16 del medesimo decreto legislativo.

2. L'Università, su proposta del consiglio della scuola di specializzazione, può altresì stabilire convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento per lo svolgimento di attività coerenti con gli scopi della scuola.

Art. 219 (*Norme finali*). — 1. Le tabelle *A* e *B*, che definiscono gli standards nazionali per la scuola di specializzazione in radiodiagnostica (sugli obiettivi formativi e relativi settori scientifico-disciplinari di pertinenza e sull'attività minima dello specializzando per l'ammissione all'esame finale), sono decretate ed aggiornate dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con le procedure di cui all'art. 9 della legge n. 341/1990. Gli standards sono applicati a tutti gli indirizzi previsti.

2. La tabella relativa ai requisiti minimi necessari per le strutture convenzionabili è decretata ed aggiornata con le procedure di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991.

TABELLA A - *Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari.*

Area A - *Propedeutica.*

Obiettivo: lo specializzando deve approfondire le conoscenze di fisica medica, informatica, anatomia ed anatomia patologica, biologia, protezionistica e danni

iatrogeni in radiologia ai fini di una adeguata preparazione nei settori della scuola di specializzazione.

Settori: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia; B01B Fisica medica, E06A Fisiologia umana, E09A Anatomia umana, E10X Biofisica, F04A Patologia generale, F06A Anatomia patologica, F22A Igiene generale ed applicata, F22B Medicina legale, F01 Statistica medica.

Area B - *Tecnologia della strumentazione, formazione, elaborazione e conservazione delle immagini radiologiche.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire una conoscenza avanzata sia sulle strumentazioni tradizionali che sulle nuove macchine di diagnostica per immagini. Deve inoltre essere al corrente delle problematiche inerenti le immagini digitali.

Settori: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, B01B Fisica medica, E10X Biofisica.

Area C - *Tecniche di radiologia e diagnostica per immagini.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire la completa conoscenza delle tecniche per l'impiego delle strumentazioni per l'esame dei vari organi ed apparati.

Settori: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia B01B Fisica medica, E10X Biofisica, F07A Medicina interna, F08A Chirurgia generale.

Area D - *Metodologia e radiologia clinica dei vari organi ed apparati.*

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere le metodologie da impiegare per lo studio dei vari organi ed apparati e deve conoscere i problemi inerenti alla clinica medica e chirurgica per un preciso orientamento delle metodiche da impiegare. Deve inoltre conoscere le possibilità di studio funzionale degli organi ed apparati e di localizzazione di processi patologici mediante scintigrafia (planare, SPET PET).

Settori: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F07A Medicina interna, F08A Chirurgia generale.

Area E - *Radiologia interventistica vascolare e non vascolare.*

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere e deve saper praticare esami angiografici e procedure inerenti la radiologia interventistica dei vari organi ed apparati.

Settori: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F07A Medicina interna, F08A Chirurgia generale.

Area F - *Organizzativa gestionale e forense.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire la conoscenza per programmare l'attività di un servizio di radiologia, organizzare e gestire le diverse attività; deve altresì conoscere i problemi medico-legali inerenti l'uso delle diverse procedure diagnostiche.

Settori: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F22A Igiene generale ed applicata, F22B Medicina legale.

Area G - *Neuroradiologia* (specifico indirizzo).

Obiettivo: lo specializzando deve avere un'approfondita conoscenza dell'anatomia e anatomia patologica relative al settore, di tutte le metodiche neuroradiologiche diagnostiche e terapeutiche, nonché nozioni di clinica neurologica e neurochirurgia.

Settori: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F11B Neurologia, F12A Neuroradiologia, F12B Neurochirurgia.

TABELLA B - *Standard complessivo di addestramento professionalizzante.*

1. Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale di diploma deve avere frequentato le sezioni, i servizi generali e speciali del reparto radiologico avendo collaborato alla effettuazione e alla refertazione degli esami come di seguito elencato:

frequenza per mesi 2 del trattamento immagini, informatica, ecc.;

frequenza per mesi 4 della sezione di ecografia con partecipazione all'*iter* diagnostico di almeno 1.000 esami;

frequenza per mesi 4 della sezione di tomografia computerizzata con partecipazione ad almeno 750 esami;

frequenza per mesi 5 della sezione di risonanza magnetica con partecipazione all'*iter* diagnostico di almeno 700 esami;

frequenza per mesi 7 della sezione di radiologia scheletrica e dell'apparato respiratorio con partecipazione all'*iter* diagnostico di almeno 1500 esami;

frequenza per mesi 5 della sezione di radiologia gastrointestinale e genitourinaria (compresi organi addominali) con partecipazione all'*iter* diagnostico di almeno 600 esami;

frequenza per mesi 4 del reparto o sezione di neuroradiologia con partecipazione all'*iter* diagnostico di almeno 600 esami;

frequenza per mesi 5 della sezione di radiologia cardiovascolare e interventistica con partecipazione all'*iter* diagnostico di almeno 400 esami;

frequenza per mesi 2 del reparto o sezione di radiologia d'urgenza e pronto soccorso con partecipazione all'*iter* diagnostico di almeno 500 esami;

frequenza per mesi 2 della sezione di Mammografia con partecipazione all'*iter* diagnostico di almeno 500 esami;

frequenza per mesi 1 della sezione di radiologia maxillo facciale e odontostomatologia con partecipazione all'*iter* diagnostico di almeno n. 300 esami;

frequenza per 3 mesi della sezione di radiologia pediatrica, con partecipazione all'*iter* diagnostico di almeno 300 esami.

2. Costituiscono attività di perfezionamento opzionali:

radiologia informatica: acquisizione di conoscenze teoriche e pratiche necessarie alla produzione di sistemi di

aiuto alla diagnosi e all'utilizzazione di apparecchiature per l'elaborazione delle immagini. Lo specializzando deve inoltre avere acquisito esperienza di teleradiologia.

Indirizzo di neuroradiologia: lo specializzando deve frequentare nell'ultimo anno un reparto di neuroradiologia od una sezione aggregata con partecipazione ad almeno 1600 esami. Tale periodo, che riguarda il 4° anno, dovrà essere detratto in proporzione dal periodo di frequenza negli altri reparti radiologici.

3. Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno una sperimentazione clinica controllata.

4. Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi atti specialistici ed il relativo peso specifico.

Art. 220 (*Disposizioni comuni - Titolo di abilitazione*). — 1. I laureati in medicina e chirurgia utilmente collocati in graduatoria di merito per l'accesso alle scuole di specializzazione in medicina dello sport e radiodiagnostica possono essere iscritti alle scuole stesse purché conseguano il titolo di abilitazione all'esercizio professionale entro la prima sessione utile successiva all'effettivo inizio dei corsi. Durante tale periodo i predetti specializzandi acquisiscono conoscenze teoriche e le prime nozioni pratiche nell'ambito di una progressiva assunzione di responsabilità professionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Udine, 24 ottobre 1996

Il rettore: STRASSOLDO

96A7511

UNIVERSITÀ DI MODENA

DECRETO RETTORALE 23 ottobre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto l'ordinamento didattico del corso di diploma universitario in commercio estero (ordinamento tabella XLIII in *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 29 ottobre 1992 e relativa modifica riportata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 20 dicembre 1995);

Vista la proposta di modifica statutaria approvata dal senato accademico nella seduta dell'8 luglio 1996;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale del giorno 19 luglio 1996;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso.

Dopo l'art. 136 dello statuto, relativo alla facoltà di economia, viene inserito il diploma universitario in commercio estero con il relativo spostamento della numerazione seguente:

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO
IN COMMERCIO ESTERO

Art. 137.

Nella facoltà di economia è istituito il corso di diploma universitario in commercio estero di durata triennale.

Art. 138.

Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso è stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali, fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 139.

Sono titoli di ammissione per il corso di diploma universitario quelli previsti dalle vigenti leggi.

Art. 140.

Gli insegnamenti attivabili nel corso di diploma universitario in commercio estero sono:

a) quelli attivabili nei corsi di laurea della facoltà di economia di cui all'art. 125;

b) gli insegnamenti caratterizzanti il corso di diploma in commercio estero riportati nel successivo art. 11;

c) le seguenti lingue straniere moderne: lingua inglese, lingua francese, lingua spagnola, lingua tedesca, lingua russa, lingua portoghese, lingua araba, lingua cinese, lingua giapponese;

d) insegnamenti di settori scientifico-disciplinari diversi da quelli di cui ai commi precedenti fino ad un massimo di otto per ciascun corso di diploma attivato presso la facoltà.

Gli insegnamenti che compaiono in più settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi, in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà.

Art. 141.

Ai fini del conseguimento del diploma universitario in commercio estero sono riconosciuti gli insegnamenti dei corsi di laurea attivati all'interno della facoltà seguiti con esito positivo, in relazione al sistema di crediti didattici determinato dal regolamento didattico di facoltà, secondo la normativa vigente, a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica per il corso di diploma al quale si richiede l'iscrizione. Dovranno essere in ogni caso riconosciute le prove di idoneità di lingue straniere e di informatica nel rispetto delle forme di accertamento previste dalla struttura didattica competente a norma del successivo art. 9.

Nel caso di passaggio dal corso di laurea al corso di diploma, il riconoscimento di altre attività come equivalenti alle esercitazioni pratiche non potrà superare le cento ore.

Le strutture didattiche competenti determinano, nel proprio regolamento, i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti.

Art. 142.

Il piano di studi del corso di diploma universitario in commercio estero comprende sei insegnamenti fondamentali, l'equivalente di sei insegnamenti annuali, scelti tra i caratterizzanti del diploma stesso ed altri insegnamenti equivalenti ad un numero di annualità stabilito nel regolamento didattico di Ateneo di cui al primo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990 tra un minimo di due e un massimo di quattro.

Gli insegnamenti fondamentali devono rispondere all'esigenza di fornire agli studenti i principi e i contenuti basilari dei rispettivi comparti scientifico-disciplinari, anche in vista del ruolo propedeutico e complementare per l'apprendimento degli altri insegnamenti del corso di diploma.

Nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma precedente l'organismo didattico competente attiverà tali insegnamenti scegliendoli tra quelli attivabili di cui al precedente art. 125 secondo la seguente distribuzione:

uno nell'elenco P01A (economia politica);

uno nell'elenco P02A (economia aziendale);

uno nell'elenco N01X (diritto privato);

uno nell'elenco N09X (istituzioni di diritto pubblico);

uno nell'elenco S01A (statistica);

uno nell'elenco S04A (matematica per le applicazioni economiche).

Gli insegnamenti che compaiono in più settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà.

Gli insegnamenti fondamentali devono essere annuali e svolti di norma nel primo anno di corso.

Il diploma universitario triennale si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per insegnamenti equivalenti ad un numero di annualità stabilito nel regolamento didattico di Ateneo di cui al primo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990 tra un minimo di quattordici e un massimo di sedici, le prove di idoneità richieste (o gli esami che eventualmente le sostituiscono ai sensi del successivo art. 9) e il colloquio finale.

Art. 143.

La struttura didattica competente può integrare l'elenco degli insegnamenti caratterizzanti del corso di diploma con altri quattro insegnamenti caratterizzanti a sua scelta.

La struttura didattica competente garantisce che, tra gli insegnamenti attivati dalla facoltà ve ne siano almeno dieci compresi nell'elenco degli insegnamenti caratterizzanti del corso di diploma e predispone percorsi didattici ed eventuali indirizzi, nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area e prevedendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti.

La struttura didattica competente individua, nel rispetto dell'ordinamento, i criteri per la formazione dei piani di studio e gli eventuali indirizzi del corso di diploma universitario in commercio estero, con il regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

Nell'ambito di tale regolamento, la struttura didattica competente può assegnare ai corsi indicazioni ordinali, numeriche o alfabetiche, nonché denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi. Per i corsi fondamentali non sono possibili denominazioni aggiuntive salvo la possibilità di indicare, numericamente, la successione dei corsi recanti la stessa denominazione secondo l'ordine di propedeuticità.

La struttura didattica competente può inoltre stabilire che alcuni insegnamenti siano impartiti con l'ausilio di laboratori, attivati anche mediante convenzioni.

Art. 144.

Gli insegnamenti annuali comprendono di norma 70 ore di didattica; quelli semestrali comprendono di norma 35 ore di didattica.

La struttura didattica competente stabilisce quali degli insegnamenti non fondamentali sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Uno stesso insegnamento annuale può essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove d'esame.

Ferma restando la possibilità di riconoscimento di crediti didattici, fino a tre corsi annuali o sei corsi semestrali del corso di diploma universitario possono essere svolti coordinando moduli didattici di durata più breve svolti anche da docenti diversi per un numero complessivamente uguale di ore.

Nell'ambito dei corsi di cui ai commi precedenti, la struttura didattica competente deve riservare non meno di duecento ore di esercitazioni pratiche distribuite tra i vari insegnamenti.

La struttura didattica competente, per l'approfondimento della formazione professionale specifica del corso di diploma universitario, può organizzare la permanenza degli studenti, sotto la sorveglianza di un tutor, presso le aziende, enti o altri organismi per stages della durata da tre a sei mesi.

La struttura didattica competente può autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studi fino a quattro insegnamenti attivati in altre facoltà dell'Università, o in altre università, anche straniere. In tal caso la struttura didattica competente dovrà altresì determinare la categoria e l'area di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 6 e degli altri vincoli dell'ordinamento.

Art. 145.

Per il conseguimento del diploma universitario lo studente deve superare una prova di idoneità in una lingua straniera moderna e una prova di idoneità di conoscenze informatiche di base.

La struttura didattica competente può stabilire che sia superata una prova di idoneità in una seconda lingua straniera moderna.

Possono comunque essere attivati insegnamenti di informatica e di lingue straniere moderne, anche articolati su più corsi annuali. In tal caso la struttura didattica competente può sostituire le prove di idoneità con esami di profitto, che si aggiungono a quelli già previsti dall'art. 6.

Le prove di idoneità possono essere sostenute anche senza la frequenza ai corsi eventualmente attivati.

Nell'ambito di convenzioni stipulate dall'Ateneo, il conseguimento di certificati internazionalmente riconosciuti può essere equiparato al superamento delle prove di idoneità nelle lingue straniere.

Art. 146.

La struttura didattica competente stabilisce le modalità degli esami di profitto e delle prove di idoneità.

Il colloquio finale per il conseguimento del diploma consiste nella discussione orale, con gli opportuni riferimenti alle discipline del corso di diploma, di un tipico problema professionale o nella presentazione dell'esperienza maturata nell'eventuale stage.

Art. 147.

Il corso di diploma universitario in commercio estero è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

L'obiettivo del corso di diploma universitario in commercio estero è quello di formare figure professionali che, specie all'interno dell'azienda, siano in grado di realizzare una adeguata politica di sviluppo del commercio estero ed in particolare delle esportazioni.

Sono insegnamenti caratterizzanti del corso di diploma universitario in commercio estero i seguenti:

Area economica:

economia dei trasporti,

economia delle grandi aree geografiche;

economia internazionale;

geografia economica;

storia del commercio.

Area aziendale:

economia e tecnica dell'assicurazione;

gestione informatica dei dati aziendali;

marketing internazionale;

merceologia doganale;

metodologie e determinazioni quantitative di azienda;

organizzazione delle aziende commerciali;

tecnica bancaria,

tecnica industriale e commerciale.

Area giuridica:

diritto bancario;

diritto commerciale;

diritto degli scambi internazionali;

diritto della borsa e dei cambi;

diritto internazionale;

diritto internazionale dell'economia.

Area matematico-statistica

matematica finanziaria;

statistica aziendale.

Il piano di studi per il conseguimento del diploma universitario in commercio estero, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, deve comprendere almeno tre insegnamenti dell'area economica, almeno quattro insegnamenti dell'area aziendale, almeno tre insegnamenti dell'area giuridica e almeno tre insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Modena, 23 ottobre 1996

Il rettore CIPOLLI

96A7513

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 476, recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».

Il decreto-legge 13 settembre 1996, n. 476, recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 217 del 16 settembre 1996.

96A7630

Mancata conversione del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 477, recante: «Disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea».

Il decreto-legge 13 settembre 1996, n. 477, recante: «Disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 217 del 16 settembre 1996.

96A7631

Mancata conversione del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 478 recante: «Disposizioni urgenti in materia di farmaci e di sanità»

Il decreto-legge 13 settembre 1996, n. 478, recante: «Disposizioni urgenti in materia di farmaci e di sanità» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 217 del 16 settembre 1996.

96A7632

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Comunicato relativo all'attuazione della direttiva n. 96/44/CE del 1° luglio 1996 che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/220/CEE del Consiglio relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico dei veicoli a motore, pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee serie L n. 210 del 20 agosto 1996.

La direttiva in oggetto fissa alla data del 31 dicembre 1996 il termine entro il quale gli Stati membri hanno l'obbligo di trasporne i contenuti nel loro ordinamento, e rende applicabili le prescrizioni tecniche a partire dalla data di adozione della direttiva stessa, cioè dal 9 settembre 1996.

Si informa che questa Direzione generale, in attesa del completamento della procedura di recepimento della direttiva, ha emanato la circolare D.G. n. 132/96 D.C. IV n. A086, del 14 ottobre 1996, con la quale si rendono applicabili le norme tecniche riportate negli allegati alla direttiva.

Pertanto, qualora gli interessati ne facciano richiesta, i Centri prova autoveicoli del Ministero dei trasporti - Direzione generale M.C.T.C. potranno applicare le norme contenute nella direttiva in oggetto, garantendo così il diritto dei richiedenti ad ottenere le certificazioni delle quali hanno necessità ovvero quello di poter utilizzare, ai fini della omologazione nazionale italiana, certificati di omologazione rilasciati dalle amministrazioni degli altri Stati membri.

96A7553

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'istituto statale d'arte «B. Alfieri» di Asti ad accettare una donazione

Con decreto prot. n. 4799/I Sett./SG, datato 13 luglio 1996 del prefetto di Asti, l'istituto statale d'arte «B. Alfieri» di Asti è stato autorizzato ad accettare la donazione da parte dell'ing. Francesco Baggio di Milano, consistente in una somma in denaro di L. 4.000.000 per l'istituzione di borse di studio in favore di alunni meritevoli per l'anno scolastico 1995-96, in memoria della sorella sig.na Francesca Baggio.

96A7552

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari
- annuale . . . . L. 385.000
- semestrale . . . . L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale
- annuale . . . . L. 72.500
- semestrale . . . . L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee
- annuale . . . . L. 216.000
- semestrale . . . . L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. 72.000
- semestrale . . . . L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. 215.500
- semestrale . . . . L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali.
- annuale . . . . L. 742.000
- semestrale . . . . L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.400